Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 306

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 7 novembre 1980** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con	supplementi	ordinari	L. 68.000
Semestrale	»	»	»	» 36.000
Annuo	senza	supplementi	ordinari	L. 52.000
Semestrale	»	»	»	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1980, n. **727**.

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare una eredità . . Pag. 9627

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. **728**.

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un legato . . Pag. 9627

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. **729**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova denominazione assunta dalla casa salesiana di S. Giovanni Bosco denominata « Ospizio salesiano San Vincenzo de' Paoli », in Genova-Sampierdarena . . . . Pag. 9627

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. **730**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della modificazione di confini fra le diocesi di Mantova e Verona . . Pag. 9627

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. **731**.

Riconoscimento della personalità giuridica della congregazione delle suore domenicane « S. Maria dell'Arco », in S. Anastasia, e autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione . . . . Pag. 9628

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1980, n. **732**.

Soppressione della fabbriceria della chiesa parrocchiale della SS.ma Trinità, in Ponte di Legno . . . . Pag. 9628

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 ottobre 1980.

Nomina del presidente dell'Istituto centrale di statistica. Pag. 9628

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1980.

Modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria Italia 1980 . . . . Pag. 9628

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1980.

Modalità di assegnazione dei premi settimanali della lotteria Italia 1980 . . . . Pag. 9629

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1980.

Dichiarazione di estinzione dei residui crediti che gli enti ospedalieri vantano per rette di degenza anteriori al 1° gennaio 1975 nei confronti di alcuni enti mutualistici e dei comuni . . . . Pag. 9630

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ing. C. Olivetti & C., in Ivrea, stabilimenti di Ivrea e Scarmagno . . . . Pag. 9631

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1980.

Proroga a trentasei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessile piemontese, in Nole . . . . Pag. 9632

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Magis 71 S.n.c., in Ariccia . . . . . Pag. 9632

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Determinazione della misura della medaglia di presenza per il presidente ed il vice presidente della Cassa di risparmio in Bologna . . . . Pag. 9632

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Determinazione della misura della medaglia di presenza per il vice presidente della Cassa di risparmio di Torino. Pag. 9633

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Paravia ascensori, in Salerno . . . Pag. 9633

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Determinazione della misura della medaglia di presenza per il presidente ed il vice presidente della Cassa di risparmio di Firenze . . . . Pag. 9633

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impresa Maniglia costruzioni, in Palermo, S.p.a. Asfalti Sicilia, in Palermo, S.p.a. So.Ser, in Palermo e S.p.a. I.Co.In, in Palermo, cantieri di Agrigento, Caltanissetta, Palermo, Trapani, Salerno, Napoli e Brindisi. Pag. 9634

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alexandra, in Monsano . . . . . . Pag. 9634

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova editrice Avanti, sede di Roma e unità di Milano . . . . Pag. 9635

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica biosintesi, in Reggio Calabria, stabilimento in Saline di Montebello Jonico . Pag. 9635

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Determinazione dello schema-tipo del prospetto contenente gli elementi previsionali e i dati periodici della gestione di cassa che le aziende di servizi dipendenti dagli enti territoriali sono obbligate a trasmettere al Ministero del tesoro alle scadenze di cui al quarto comma dell'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 . . . . . . Pag. 9635

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seal, in Milano, stabilimento in Varese. Pag. 9638

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chris Craft Italia, in Fiumicino . Pag. 9638

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Patty, in Frosinone, stabilimenti di Frosinone e Pomezia . . . . Pag. 9639

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Manfredonia . . . . Pag. 9639

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sidus - Istituto biochimico nazionale, in Roma. Pag. 9639

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 9640

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Cooperativa femminile artigiana S. Agnese » a r.l., in Santulussurgiu . . . . Pag. 9641

Sostituzione del commissario liquidatore della società « Cooperativa costruzioni edilizia - Co.E.Di. », in Torino, in liquidazione coatta amministrativa . . . . . Pag. 9641

Ministero della sanità: Avviso di rettifica . . . Pag. 9641

Regione Lombardia:

Classificazione a provinciale di una strada e declassificazione a comunale di un'altra in comune di Gromo. Pag. 9641

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Bosnasco, Cornegliano Laudense, Oltrona S. Mamette e Brenna . . . . Pag. 9641

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Borgo S. Siro, Solferino, Casarile e Verdellino . . . . Pag. 9641

Approvazione dei piani di zona dei comuni di Como, Soncino e Torre Boldone . . . . Pag. 9641

Approvazione del piano per gli insediamenti produttivi del comune di Bagnolo S. Vito . . . . Pag. 9641

Variante al piano consortile del consorzio intercomunale milanese per l'edilizia economica e popolare . . Pag. 9641

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'interno: Concorso, per esami, per l'ammissione di cento allievi al corso di istruzione per il conseguimento della nomina a tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Pag. 9642

Ministero dei trasporti - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato:

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di assistente di stazione (3ª categoria - operatore specializzato) per le esigenze del compartimento di Bari . . Pag. 9644

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di capo gestione (4ª categoria - tecnico) per le esigenze del compartimento di Milano . . . . Pag. 9644

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di capo stazione (4ª categoria - tecnico) per le esigenze del compartimento di Verona . . . . Pag. 9645

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di conduttore (3ª categoria - operatore specializzato) per le esigenze del compartimento di Napoli . . . . Pag. 9645

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di assistente di stazione (3ª categoria - operatore specializzato) per le esigenze del compartimento di Reggio Calabria Pag. 9645

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a ventuno posti nel profilo professionale di operaio qualificato (3ª categoria - operatore specializzato) per le esigenze del compartimento di Torino . . . . Pag. 9645

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di assistente di stazione (3ª categoria - operatore specializzato) per le esigenze del compartimento di Cagliari . . . . Pag. 9645

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di conduttore (3ª categoria - operatore specializzato) per le esigenze del compartimento di Roma . . . . Pag. 9645

Avviso di rettifica . . . . Pag. 9645

Regione Liguria - Unità sanitaria locale n. 8 « Genova Ponente », in Genova-Voltri: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 9646

Ospedali riuniti della provincia di Matera: Concorso a due posti di assistente della divisione di medicina Pag. 9646

Ospedale « SS. Salvatore » di Tolentino: Riduzione, da due ad uno, del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad assistente di emodialisi . . . . Pag. 9646

Ospedale infantile « Regina Margherita » di Torino: Concorsi a posti di personale sanitario medico . Pag. 9646

Ospedali ed istituti riuniti di Teramo: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di dermosifilopatia . . . . Pag. 9646

Ospedale « S. Antonio abate » di Sassoferrato: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto chirurgo. Pag. 9646

Ospedali riuniti di Putignano: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 9647

Ospedale civile « Umberto I » di Tagliacozzo:
Concorso ad un posto di primario di medicina generale. Pag. 9647
Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto radiologo . . . . Pag. 9647

Ospedale maggiore di Lodi: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 9647

Consorzio degli ospedali di Treviglio e Caravaggio: Concorso ad un posto di assistente di medicina generale addetto al servizio di pronto soccorso-accettazione. Pag. 9647

Ospedale civico di Chivasso: Concorso a due posti di aiuto di ostetricia e ginecologia . . . . Pag. 9647

Ospedale « S. Giacomo » di Monopoli: Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione . Pag. 9647

Ospedale « S. Giovanni di Dio » di Melfi: Concorso ad un posto di primario della divisione di pediatria Pag. 9647

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1980, n. **13.**
Rifinanziamento dell'art. 27, primo e terzo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni Pag. 9648

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1980, n. **14.**
Istituzione delle unità locali dei servizi sanitari e socio-assistenziali . . Pag. 9648

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1980, n. **15.**
Organizzazione delle unità locali dei servizi sanitari e socio-assistenziali . . . . Pag. 9651

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1980, n. **16.**
Organizzazione e gestione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie . . . . . . Pag. 9655

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1980, n. **17.**
Norme per la revisione prezzi degli appalti delle opere finanziate con i contributi della C.E.E. ai sensi del regolamento (CEE) n. 1505/76 del 21 giugno 1976 . Pag. 9656

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1980, n. **18.**
Modifiche ed integrazioni della legge regionale 13 aprile 1978, n. 24, recante: « Norme per lo snellimento delle procedure, la programmazione, l'acceleramento della spesa e la delega di funzioni in materia di lavori pubblici ed urbanistici » Pag. 9656

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 *luglio 1980*, n. **727.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare una eredità.

N. 727. Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1980, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità, consistente in beni mobili e deposito c/c obbligazioni per un valore al netto delle passività di L. 930.000, disposta dal sig. Bellingeri Angelo con testamento olografo 7 gennaio 1974, pubblicato il 27 febbraio 1975, n. 21447/2321 di repertorio, a rogito dott. Ferruccio Brambilla, notaio in Milano, registrato a Busto Arsizio (Varese) il 17 marzo 1975 al n. 603, vol. 156.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *ottobre* 1980
Registro n. 8 *Presidenza, foglio n.* 201

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. **728.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un legato.

N. 728. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1980, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente in un appartamento con cantina sito in Milano, via Vittadini n. 25, censito al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 33026, foglio 527, mappale 82 sub 2, del valore attribuito di L. 20.500.000 e in beni mobili del valore attribuito di L. 972.500, disposto dalla sig.na Giovanna Morandi con testamento olografo 27 novembre 1969, pubblicato il 5 gennaio 1978, n. 46546 di repertorio e n. 13700 progr., a rogito dott. Enrico Masini, notaio in Milano, registrato a Milano il 13 gennaio 1978, n. 780, serie N.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *ottobre* 1980
Registro n. 8 *Presidenza, foglio n.* 202

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. **729.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova denominazione assunta dalla casa salesiana di S. Giovanni Bosco denominata « Ospizio salesiano San Vincenzo de' Paoli », in Genova-Sampierdarena.

N. 729. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la nuova denominazione di « Istituto don Bosco » assunta dalla casa salesiana di S. Giovanni Bosco denominata « Ospizio salesiano San Vincenzo de' Paoli », in Genova-Sampierdarena.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *ottobre* 1980
Registro n. 17 *Interno, foglio n.* 312

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. **730.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della modificazione di confini fra le diocesi di Mantova e Verona.

N. 730. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto della Sacra Congregazione per i vescovi 17 settembre 1977, relativo: 1) alla separazione dalla diocesi di Mantova ed all'annessione a quella di Verona del territorio della parrocchia sita in frazione Pampuro del comune di Sorgà (Verona); 2) alla separazione dalla diocesi di Verona ed all'annessione a quella di Mantova delle parrocchie site nelle località di Castellaro Lagusello, Monzambano e Ponti sul Mincio dei comuni di Monzambano (Mantova) e Ponti sul Mincio (Mantova).

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *ottobre* 1980
Registro n. 17 *Interno, foglio n.* 313

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. **731.**

Riconoscimento della personalità giuridica della congregazione delle suore domenicane « S. Maria dell'Arco », in S. Anastasia, e autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 731. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della congregazione delle suore domenicane « S. Maria dell'Arco », in S. Anastasia (Napoli). La congregazione viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione consistente in quattro complessi immobiliari siti nei comuni di S. Anastasia, Pollena Trocchia, Mariglianella e Marigliano, tutti in provincia di Napoli, descritti nella perizia giurata 8 aprile 1978 dell'ing. Pietro Imperio e valutati in L. 1.482.144.000 dall'ufficio tecnico erariale di Napoli, disposta dalla provincia napoletana detta « Regni » dell'ordine dei frati predicatori, in Napoli, con atto pubblico 25 ottobre 1978, n. 1034 di repertorio, a rogito dott. Francesco Maddalena, notaio in Napoli e successivo atto integrativo 17 novembre 1978, n. 1089 di repertorio, a rogito medesimo notaio.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *ottobre* 1980
Registro n. 17 *Interno, foglio n.* 314

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1980, n. **732.**

Soppressione della fabbriceria della chiesa parrocchiale della SS.ma Trinità, in Ponte di Legno.

N. 732. Decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene soppresa la fabbriceria della chiesa parrocchiale della SS.ma Trinità, in Ponte di Legno (Brescia).

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *ottobre* 1980
Registro n. 17 *Interno, foglio n.* 315

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 ottobre 1980.

Nomina del presidente dell'Istituto centrale di statistica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, sull'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica;

Considerato che occorre procedere alla nomina del presidente del predetto Istituto, essendo scaduto dalla carica il prof. Giuseppe De Meo, nominato con decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1975 per il quadriennio 1975-79;

Visto l'art. 2 della legge 24 gennaio 1978, n. 14;

Visti i pareri resi dalle competenti commissioni parlamentari;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il prof. Guido Mario Rey è nominato presidente dell'Istituto centrale di statistica per la durata di un quadriennio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 ottobre 1980

PERTINI

COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *ottobre* 1980
Registro n. 8 *Presidenza, foglio n.* 237

(10102)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1980.

Modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria Italia 1980.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 1/124671 del 30 giugno 1980, con il quale è stato disposto l'abbinamento della lotteria Italia 1980 alla manifestazione televisiva denominata « Scacco matto » organizzata, nella sua piena competenza, dalla RAI - Radiotelevisione italiana, in programma per il periodo dal 4 ottobre 1980 al 6 gennaio 1981;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'attuazione della lotteria Italia, manifestazione 1980, e le altre disposizioni occorrenti per la effettuazione della lotteria stessa;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria Italia, manifestazione 1980, abbinata alla manifestazione televisiva « Scacco matto » organizzata dalla RAI - Radiotelevisione italiana, si concluderà il giorno 6 gennaio 1981.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 146 serie di centomila biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AI, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AZ, BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BI, BL, BM, BN, BO, BP, BQ, BR, BS, BT, BU, BV, BZ, CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG, CI, CL, CM, CN, CO, CP, CQ, CR, CS, CT, CU, CV, CZ, DA, DB, DC, DD, DE, DF, DG, DI, DL, DM, DN, DO, DP, DQ, DR, DS, DT, DU, DV, DZ, EA, EB, EC, ED, EE, EF, EG, EI, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER, ES, ET, EU, EV, EZ, FA, FB, FC, FD, FE, FF, FG, FI, FL, FM, FN, FO, FP, FQ, FR, FS, FT, FU, FV, FZ, GA, GB, GC, GD, GE, GF.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 1.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno in Roma il giorno 6 gennaio 1981 alle ore 10, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del citato regolamento generale delle lotterie nazionali.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 6 gennaio 1981 come sopra stabilita, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei primi sei biglietti estratti vincenti con i nomi dei sei concorrenti finalisti partecipanti alla manifestazione televisiva « Scacco matto ».

All'abbinamento si procederà nel modo seguente:

In un'urna saranno immessi sei astucci contenenti gli estremi dei primi sei biglietti estratti vincenti. In un'altra urna saranno immessi sei astucci contenenti i nomi dei sei concorrenti finalisti, che saranno resi noti dalla RAI - Radiotelevisione italiana.

Dall'urna dei biglietti e da quella dei sei finalisti sarà poi estratto contemporaneamente un astuccio. Si avrà così l'abbinamento di un biglietto con un finalista.

I sei biglietti seguiranno la sorte dei sei finalisti per l'assegnazione dei primi sei premi secondo la graduatoria comunicata dalla RAI - Radiotelevisione italiana.

Qualora a conclusione della manifestazione televisiva non fosse possibile ottenere una graduatoria di finalisti atta a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi il cui importo è graduato secondo l'ordine di classifica dei sei finalisti, i premi rimasti da attribuire saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti, tolti quelli corrispondenti ai finalisti eventualmente classificati.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal comitato generale di direzione delle lotterie nazionali, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento.

Art. 7.

La massa premi della lotteria Italia 1980 verrà ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria è di lire 300.000.000.

L'entità degli altri premi di prima categoria e il numero e l'entità dei premi delle altre categorie saranno determinati dal comitato generale di direzione delle lotterie nazionali dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita dei biglietti della lotteria Italia, manifestazione 1980, cesserà in tutte le provincie della Repubblica alla mezzanotte del 31 dicembre 1980. E' data facoltà agli intendenti di finanza di posticipare la data di chiusura purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti e annullati, nonché dei relativi elaborati statistico-contabili, al comitato generale di direzione delle lotterie nazionali in Roma entro le ore 12 del 4 gennaio 1981.

E' consentita inoltre la vendita dei biglietti acquistati a fermo dagli incaricati del collocamento dei biglietti, fino alle ore 9 del giorno 6 gennaio 1981.

Art. 9.

Il dott. Armando Castana, dirigente superiore del Ministero delle finanze, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze, ai sensi dell'art. 16 del regolamento generale delle lotterie nazionali.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 settembre 1980

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *ottobre* 1980
Registro n. 40 *Finanze, foglio n.* 41

(10052)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1980.

Modalità di assegnazione dei premi settimanali della lotteria Italia 1980.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955 n. 722, e successive modificazioni;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto l'art. 12 della convenzione 4 dicembre 1976, concernente la concessione dell'incarico per la propaganda, la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali, approvata con decreto ministeriale n. 1/56281 del 5 gennaio 1977, il quale prevede per ciascuna lotteria « Italia » l'estrazione di premi settimanali;

Visto il decreto ministeriale n. 1/124671 del 30 giugno 1980, con il quale è stato disposto l'abbinamento della lotteria Italia 1980 alla manifestazione televisiva denominata « Scacco matto », organizzata dalla RAI - Radiotelevisione italiana;

Ritenuta l'opportunità, sulla base di quanto previsto dall'art. 12 della sopracitata convenzione, di effettuare, per la lotteria Italia 1980, tredici estrazioni settimanali le quali comportino ciascuna l'assegnazione di premi per un importo massimo di lire ventisettemilioni, per una spesa massima complessiva di lire trecentocinquantunomilioni;

Considerato che occorre disciplinare con apposito regolamento le estrazioni suddette;

Decreta:

E' approvato l'unito regolamento per l'assegnazione dei premi settimanali della lotteria Italia 1980.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI PREMI SETTIMANALI DELLA LOTTERIA ITALIA 1980

In connessione allo svolgimento della manifestazione televisiva denominata «Scacco matto» collegata alla lotteria Italia 1980, verrà effettuata settimanalmente, alle date stabilite nella unita tabella, l'assegnazione di premi in base alle seguenti norme:

Art. 1. — Gli acquirenti del biglietto della lotteria Italia 1980 riceveranno assieme al biglietto una cartolina, appositamente predisposta.

Le cartoline dovranno essere inviate, per posta, all'indirizzo nelle stesse indicato, completate con nome, cognome e indirizzo del mittente e possibilmente con il recapito telefonico.

Su ogni cartolina dovrà essere applicato il tagliando annesso al biglietto della lotteria.

Art. 2. — Le cartoline che perverranno all'indirizzo in esse indicato, entro i termini stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento, verranno progressivamente numerate e parteciperanno, purchè munite del tagliando annesso al biglietto della lotteria, all'assegnazione di premi, come segue:

a) ogni settimana, a partire dal 4 ottobre 1980 e fino al 3 gennaio 1981 con esclusione della settimana dal 22 al 28 dicembre 1980, verranno estratti a sorte, fra le cartoline pervenute nella settimana stessa, tre premi di L. 3.000.000 ciascuno, aumentabili fino ad un massimo di L. 7.000.000 ciascuno.

A tale estrazione settimanale parteciperanno le cartoline che nell'apposito spazio riportino la data della trasmissione televisiva del sabato precedente al giorno stabilito per l'estrazione stessa, indicato nell'acclusa tabella.

Le cartoline prive di data e con data differente non parteciperanno all'assegnazione dei premi.

Se ciascuna cartolina estratta vincente il premio di lire 3.000.000 conterrà anche la soluzione esatta del «quiz» proposto nella trasmissione indicata con la data di cui sopra, il premio di L. 3.000.000 verrà aumentato a L. 4.000.000.

Si risponde al «quiz» anzidetto mediante l'annullamento di una delle tre caselle predisposte nella cartolina, contrassegnate rispettivamente da «1», «2», «3», corrispondenti a tre personaggi televisivi di cui uno effettivo e due sosia.

Il segno di annullamento posto nella casella indica quale dei tre personaggi, secondo il mittente della cartolina, sia quello effettivo.

Due giochi televisivi che saranno effettuati nel corso di ogni trasmissione domenicale permetteranno di assegnare a ciascuno degli intestatari delle tre cartoline estratte ulteriori due premi di L. 1.500.000 ciascuno;

b) indipendentemente dall'estrazione dei premi di cui alla lettera *a*), tutte le cartoline pervenute, parteciperanno settimanalmente, a partire dal 4 ottobre 1980 e fino al 3 gennaio 1981, con esclusione della settimana dal 22 al 28 dicembre 1980, per tutte le estrazioni successive alla data di arrivo, all'assegnazione a sorte di due premi di L. 3.000.000 ciascuno.

Art. 3. — Non sono ammesse alle estrazioni cartoline diverse da quelle appositamente predisposte.

Art. 4. — Nel caso in cui il numero estratto dovesse corrispondere a quello che contraddistingue una cartolina priva del tagliando o delle generalità complete o indirizzo del mittente, o comunque illeggibile, ovvero nel caso in cui dovesse ripetere il numero di una cartolina che abbia conseguito premi nella stessa o in precedenti settimane, l'operazione verrà considerata nulla.

Art. 5. — Se il mittente della cartolina estratta ai fini della assegnazione dei premi di cui all'art. 2, lettera *a*), avrà omesso di annullare una delle tre caselle o ne avrà annullate più di una, sara escluso dall'aumento del premio relativo al quiz, mentre parteciperà, in ogni caso, all'assegnazione dei due premi di L. 1.500.000 ciascuno, di cui all'ultimo comma dell'art. 2, lettera *a*).

Art. 6. — L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per le cartoline comunque non pervenute o pervenute fuori dei termini previsti dal presente regolamento, anche se per cause di forza maggiore.

Art. 7. — Le estrazioni si svolgeranno sotto la vigilanza di due commissioni. La prima, composta da due rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria e da un rappresentante della società concessionaria dell'incarico per la pubblicità, la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali, opererà presso il centro di raccolta delle cartoline. La seconda, composta da due rappresentanti della predetta Amministrazione finanziaria e da un funzionario della RAI-TV, svolgerà i propri compiti presso lo studio RAI di Roma, dove settimanalmente avrà luogo la trasmissione televisiva inerente alla lotteria.

Le operazioni svolte dalle commissioni predette saranno pubbliche e risulteranno da appositi verbali.

Art. 8. — I nomi dei vincitori verranno resi noti con appositi bollettini settimanali.

Art. 9. — Il pagamento dei premi sarà effettuato dal Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali, esclusivamente agli intestatari delle cartoline vincenti, mediante assegni di c/c postale, all'indirizzo indicato. Qualora sulla stessa cartolina risultassero le generalità di due o più persone, il premio sarà diviso e pagato in parti uguali fra esse.

Art. 10. — Ogni eventuale reclamo in merito all'assegnazione dei premi, oggetto del presente regolamento, dovrà pervenire al Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali - Torre C/1 - Viale Europa - Roma, entro quindici giorni dalla data della trasmissione televisiva in cui saranno resi noti i risultati dell'estrazione.

Art. 11. — Le cartoline partecipanti all'assegnazione dei premi settimanali saranno inviate al macero trascorsi venticinque giorni dall'ultima estrazione dei premi, a cura dell'organizzazione preposta alla ricezione e numerazione delle cartoline.

TABELLA

DATA DI ESTRAZIONE DEI PREMI

1ª estrazione:	4 ottobre 1980;
2ª estrazione:	11 ottobre 1980;
3ª estrazione:	18 ottobre 1980;
4ª estrazione:	25 ottobre 1980;
5ª estrazione:	1° novembre 1980;
6ª estrazione:	8 novembre 1980;
7ª estrazione:	15 novembre 1980;
8ª estrazione:	22 novembre 1980;
9ª estrazione:	29 novembre 1980;
10ª estrazione:	6 dicembre 1980;
11ª estrazione:	13 dicembre 1980;
12ª estrazione:	20 dicembre 1980;
13ª estrazione:	3 gennaio 1981.

(10053)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1980.

Dichiarazione di estinzione dei residui crediti che gli enti ospedalieri vantano per rette di degenza anteriori al 1° gennaio 1975 nei confronti di alcuni enti mutualistici e dei comuni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 8 della legge 4 agosto 1978, n. 461, il quale, tra l'altro, autorizza il Ministro del tesoro ad estinguere i crediti degli enti ospedalieri derivanti dal mancato pagamento delle rette di degenza anteriori al 1° gennaio 1975 da parte degli istituti mutualistici di cui all'art. 2 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, nonchè dei comuni;

Visti gli articoli 1, 2 e 2-*bis* del citato decreto-legge n. 264, nel testo integrato dalla legge 31 marzo 1976, n. 72, che autorizzano il Ministro del tesoro ad effet-

tuare operazioni finanziarie, nei limiti prefissati dalle citate disposizioni legislative, per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici interessati e dei comuni nei confronti degli istituti ospedalieri pubblici e privati;

Visto il quarto comma dell'art. 1 del ripetuto decreto-legge n. 264, nel testo di cui alla legge di conversione che dispone che nella liquidazione dei crediti vantati dagli enti ospedalieri per rette di degenza, si terrà conto degli oneri finanziari che potranno eventualmente ricadere sugli enti medesimi ove la realizzazione dei crediti abbia luogo successivamente al 31 marzo 1975;

Considerato che per la copertura dell'onere derivante dalla estinzione dei crediti di cui sopra, il citato art. 8 della legge n. 461 autorizza, altresì, l'utilizzazione delle disponibilità finanziarie derivanti sia dalle operazioni finanziarie di cui alle predette leggi n. 386 e n. 72, sia degli avanzi di gestione degli enti ospedalieri anteriori a quelli del 1975, quest'ultima anche a parziale deroga di quanto stabilito al secondo comma, punto 4), dell'art. 14 del medesimo decreto-legge n. 264;

Visto l'art. 23-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, introdotto dalla legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, nel testo integrato dall'art. 10 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1980, n. 441, il quale dispone che le regioni verifichino entro il 31 ottobre 1980, la situazione complessiva dei conti consuntivi degli enti ospedalieri e delle amministrazioni provinciali per rette dovute e non pagate e relativi interessi per ricoveri in istituti psichiatrici alla chiusura dell'esercizio 1979, attraverso una revisione straordinaria della partita dei residui attivi e passivi ed un accertamento dell'effettiva consistenza dei debiti e crediti esistenti al 31 dicembre 1979;

Visto che il citato art. 23-*ter* prevede l'emanazione di un apposito decreto interministeriale per stabilire le modalità per l'erogazione, attraverso le regioni, delle somme necessarie alla definitiva estinzione di tutte le passività al 31 dicembre 1979 degli enti ospedalieri e delle amministrazioni provinciali per gli istituti psichiatrici, accertata attraverso la suddetta revisione straordinaria, per cui non si rende più necessario emanare con il presente decreto le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 8 della legge 4 agosto 1978, n. 461, per la rilevazione degli avanzi o dei disavanzi degli enti ospedalieri al 31 dicembre 1974;

Ravvisata invece la necessità di emanare con il presente decreto le sole disposizioni previste dall'ultimo comma dello stesso articolo allo scopo di poter agevolare la suindicata revisione straordinaria dei residui attivi e passivi, con riserva di accertare la reale consistenza delle residue disponibilità finanziarie, giacenti presso la Banca d'Italia nei conti speciali aperti per ogni ente mutualistico interessato, sia sul cap. 1581 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, utilizzabili, unitamente allo stanziamento dei 1.500 miliardi di lire appositamente iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1980 ai sensi del citato art. 23-*ter* del decreto-legge n. 663/1979, per la definitiva estinzione di tutte le passività pregresse, fino alla concorrenza dei disavanzi di amministrazione risultanti dai conti consuntivi alla data del 31 dicembre 1979, accertate a seguito della verifica straordinaria sopraindicata;

Decreta:

Articolo unico

Per le finalità di cui alle premesse, sono dichiarati estinti i residui crediti che gli enti ospedalieri vantano per rette di degenza relative a prestazioni rese anteriormente al 1° gennaio 1975 e per i relativi interessi nei confronti degli enti mutualistici di cui all'art. 2 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, nonchè nei confronti dei comuni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 settembre 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1980
Registro n. 20 *Tesoro, foglio n.* 331

(10051)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ing. C. Olivetti & C., in Ivrea, stabilimenti di Ivrea e Scarmagno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 17 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ing. C. Olivetti & C., con sede in Ivrea (Torino), stabilimenti di Ivrea e Scarmagno (Torino);

Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 21 gennaio 1980 al 20 luglio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ing. C. Olivetti & C., con sede in Ivrea (Torino), stabilimenti di Ivrea e Scarmagno (Torino), è prolungata al 19 ottobre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9988)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1980.

Proroga a trentasei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessile piemontese, in Nole.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Tessile piemontese di Nole (Torino);

Visti i decreti ministeriali 18 agosto 1978, 19 agosto 1978, 29 dicembre 1978, 30 dicembre 1978, 2 gennaio 1979, 15 novembre 1979, 16 novembre 1979, 10 gennaio 1980, 29 marzo 1980 e 8 agosto 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'11 giugno 1977 al 15 giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessile piemontese di Nole (Torino), è prolungata al 14 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9987)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Magis 71 S.n.c., in Ariccia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 agosto 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Magis 71 S.n.c. di Ariccia;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Magis 71 S.n.c. di Ariccia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 febbraio 1980 al 17 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9990)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Determinazione della misura della medaglia di presenza per il presidente ed il vice presidente della Cassa di risparmio in Bologna.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici ed, in particolare, l'art. 11 il quale stabilisce che le indennità di carica previste per i presidenti ed i vice presidenti di istituti e di enti pubblici sono determinate con decreto dell'autorità competente alla nomina, proposta o designazione;

Visto il testo unico delle leggi sulle casse di risparmio e sui monti di pietà di prima categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 e successive modificazioni;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio in Bologna, con sede in Bologna, ed in particolare l'art. 20 che disciplina i casi in cui può essere corrisposta, tra gli altri, una medaglia di presenza al presidente ed al vice presidente;

Visti i propri decreti in data 28 luglio 1980, con i quali sono stati nominati il presidente ed il vice presidente della Cassa di risparmio in Bologna;

Avuto presente che la espressione « indennità di carica » usata dal legislatore all'art. 11 della citata legge n. 14/1978 deve intendersi riferita ad ogni somma di denaro avente natura di emolumento e quindi anche a quelle corrisposte a titolo di medaglia di presenza;

Considerato che occorre pertanto procedere alla determinazione della misura della medaglia di presenza per il presidente ed il vice presidente della menzionata Cassa;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la misura della medaglia di presenza per il presidente ed il vice presidente della Cassa di risparmio in Bologna, viene determinata, a decorrere dalla data della relativa nomina, come segue:

presidente: lire 140 mila lorde;
vice presidente: lire 115 mila lorde.

La medaglia di presenza spetta per l'intervento alle adunanze del consiglio, del comitato, di commissioni di sconto e di eventuali altre commissioni nonchè per lo svolgimento di funzioni inerenti alle esigenze di servizio previste dai regolamenti interni.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza per una medesima giornata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(9951)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Determinazione della misura della medaglia di presenza per il vice presidente della Cassa di risparmio di Torino.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici ed, in particolare, l'art. 11 il quale stabilisce che le indennità di carica previste per i presidenti ed i vice presidenti di istituti e di enti pubblici sono determinate con decreto dell'autorità competente alla nomina, proposta o designazione;

Visto il testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio e sui monti di pietà di prima categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Torino, con sede in Torino, ed in particolare l'art. 9 che disciplina i casi in cui può essere corrisposta, tra gli altri, una medaglia di presenza al presidente e al vice presidente;

Visto il proprio decreto in data 28 luglio 1980, con il quale è stato nominato il vice presidente della Cassa di risparmio di Torino;

Avuto presente che la espressione « indennità di carica » usata dal legislatore all'art. 11 della citata legge n. 14/1978 deve intendersi riferita ad ogni somma di denaro avente natura di emolumento e quindi anche a quelle corrisposte a titolo di medaglia di presenza;

Considerato che occorre pertanto procedere alla determinazione della misura della medaglia di presenza per il vice presidente della menzionata Cassa;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la misura della medaglia di presenza per il vice presidente della Cassa di risparmio di Torino, viene determinata, a decorrere dalla data della relativa nomina, in lire 125 mila lorde.

La medaglia di presenza spetta per l'intervento alle adunanze del consiglio, del comitato, di commissioni di sconto e di eventuali altre commissioni nonchè per lo svolgimento di funzioni inerenti alle esigenze di servizio previste dai regolamenti interni.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza per una medesima giornata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(9950)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Paravia ascensori, in Salerno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 settembre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Paravia ascensori di Salerno;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Paravia ascensori di Salerno, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1980 al 1° marzo 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(9994)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Determinazione della misura della medaglia di presenza per il presidente ed il vice presidente della Cassa di risparmio di Firenze.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici ed, in particolare, l'art. 11 il quale stabilisce che le indennità di carica previste per i presidenti ed i vice presidenti di istituti e di enti pubblici sono determinate con decreto dell'autorità competente alla nomina, proposta o designazione;

Visto il testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio e sui monti di pietà di prima categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze, ed in particolare l'art. 18 che disciplina i casi in cui può essere corrisposta, tra gli altri, una medaglia di presenza al presidente ed al vice presidente;

Visti i propri decreti in data 28 luglio 1980, con i quali sono stati nominati il presidente ed il vice presidente della Cassa di risparmio di Firenze;

Avuto presente che la espressione « indennità di carica » usata dal legislatore all'art. 11 della citata legge n. 14/1978 deve intendersi riferita ad ogni somma di denaro avente natura di emolumento e quindi anche a quelle corrisposte a titolo di medaglia di presenza;

Considerato che occorre pertanto procedere alla determinazione della misura della medaglia di presenza per il presidente e per il vice presidente della menzionata Cassa;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la misura della medaglia di presenza per il presidente ed il vice presidente della Cassa di risparmio di Firenze, viene determinata, a decorrere dalla data della relativa nomina, come segue:

presidente: lire 150 mila lorde;

vice presidente: lire 125 mila lorde.

La medaglia di presenza spetta per l'intervento alle adunanze del consiglio, del comitato, di commissioni di sconto e di eventuali altre commissioni nonchè per lo svolgimento di funzioni inerenti alle esigenze di servizio previste dai regolamenti interni.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza per una medesima giornata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(9949)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impresa Maniglia costruzioni, in Palermo, S.p.a. Asfalti Sicilia, in Palermo, S.p.a. So.Ser, in Palermo e S.p.a. I.Co.In, in Palermo, cantieri di Agrigento, Caltanissetta, Palermo, Trapani, Salerno, Napoli e Brindisi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 luglio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Impresa Maniglia costruzioni di Palermo, S.p.a. Asfalti Sicilia di Palermo, S.p.a. So.Ser di Palermo e S.p.a. I.Co.In di Palermo cantieri di Agrigento, Caltanissetta, Palermo, Trapani, Salerno, Napoli e Brindisi;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° febbraio 1980 al 27 luglio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impresa Maniglia costruzioni di Palermo, S.p.a. Asfalti Sicilia di Palermo, S.p.a. So.Ser di Palermo e S.p.a. I.Co.In di Palermo cantieri di Agrigento, Caltanissetta, Palermo, Trapani, Salerno, Napoli e Brindisi è prolungata al 26 ottobre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9998)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alexandra, in Monsano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Alexandra, con sede in Monsano (Ancona);

Visti i decreti ministeriali 26 febbraio 1979, 2 luglio 1979, 19 ottobre 1979, 12 febbraio 1980, 7 maggio 1980 e 5 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 17 ottobre 1978 al 6 luglio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alexandra, con sede in Monsano (Ancona), è prolungata al 5 ottobre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(9991)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova editrice Avanti, sede di Roma e unità di Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 agosto 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Nuova editrice Avanti, sede di Roma e unità di Milano;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova editrice Avanti, sede di Roma e unità di Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 luglio 1980 al 4 gennaio 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9989)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica biosintesi, in Reggio Calabria, stabilimento in Saline di Montebello Jonico.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Liquichimica biosintesi, con sede legale in Reggio Calabria e stabilimento a Saline di Montebello Jonico (Reggio Calabria);

Visti i decreti ministeriali 5 giugno 1978, 4 ottobre 1978, 6 ottobre 1978, 15 marzo 1979, 1° giugno 1979, 29 settembre 1979, 25 ottobre 1979, 10 marzo 1980 e 30 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 16 gennaio 1978 al 13 luglio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica biosintesi, con sede legale in Reggio Calabria e stabilimento a Saline di Montebello Jonico (Reggio Calabria), è prolungata al 12 ottobre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9996)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Determinazione dello schema-tipo del prospetto contenente gli elementi previsionali e i dati periodici della gestione di cassa che le aziende di servizi dipendenti dagli enti territoriali sono obbligate a trasmettere al Ministero del tesoro alle scadenze di cui al quarto comma dell'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 30, quarto e quinto comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativo alla determinazione dello schema-tipo dei prospetti contenenti gli elementi previsionali e i dati periodici della gestione di cassa dei bilanci che gli enti di cui all'art. 25 della legge predetta sono tenuti a trasmettere al Ministero del tesoro;

Ritenuta la necessità di emanare lo schema-tipo dei predetti prospetti riguardanti le aziende di servizi che dipendono dagli enti territoriali;

Decreta:

E' approvato l'unito prospetto concernente gli elementi previsionali ed i dati periodici della gestione di cassa che le aziende di servizi che dipendono dagli enti territoriali sono obbligati a trasmettere al Ministero del tesoro alle scadenze previste dall'art. 30, quarto comma, della citata legge 5 agosto 1978, n. 468.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

Il Ministro: PANDOLFI

PROSPETTO CONTENENTE GLI ELEMENTI PREVISIONALI E I DATI PERIODICI DELLA GESTIONE DI CASSA DEI BILANCI DELLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE, PROVINCIALIZZATE E CONSORTILI

(*in milioni di lire*)

DENOMINAZIONE DELL'AZIENDA . . . . ANNO . . . A TUTTO IL . . . .

OPERAZIONI DI PARTE CORRENTE

ENTRATE	Previsioni di cassa annuali		Riscossioni a tutto il	SPESE	Previsioni di cassa annuali		Pagamenti a tutto il . . . . .
	Iniziali	Aggiornate			Iniziali	Aggiornate	
				Personale			
Vendite di beni e prestazioni di servizi:				Acquisto di beni e servizi:			
Allo Stato e ad enti del settore pubblico allargato				Dallo Stato e da enti del settore pubblico allargato . . .			
Ad altri				Da altri			
Totale . .				Totale . . .			
Redditi e proventi patrimoniali:				Interessi passivi:			
Fitti				Allo Stato e ad enti del settore pubblico allargato			
Interessi attivi							
Vari				Ad altri			
Totale . .				Totale . . .			
Trasferimenti correnti:				Trasferimenti correnti:			
Dallo Stato				Allo Stato			
Dagli enti del settore statale .				Ad enti del settore statale . .			
Dalle regioni				Alle regioni			
Dai comuni e province				Ai comuni e province			
Dagli altri enti del settore pubblico allargato . .				Ad altri enti del settore pubblico allargato			
Da altri				Ad altri			
Totale . .				Totale . . .			
Altre entrate correnti . . .				Altre spese correnti			
Totale entrate correnti . . .				*Totale spese correnti* . . .			

ENTRATE	Previsioni di cassa annuali		Riscossioni a tutto il	SPESE	Previsioni di cassa annuali		Pagamenti a tutto il .....
	Iniziali	Aggiornate			Iniziali	Aggiornate	
Operazioni di conto capitale							
				Investimenti patrimoniali . . .			
Trasferimenti di capitale:				Trasferimenti di capitali:			
Da regioni				Alle regioni			
Da comuni e province				Ai comuni e province			
Da altri enti del settore pubblico allargato				Ad altri enti del settore pubblico allargato			
Da altri				Ad altri			
Totale . . .				Totale . . .			
Incassi da alienazioni di beni patrimoniali				Partecipazioni azionarie e conferimenti			
Altri incassi in conto capitale . .				Altri pagamenti in conto capitale			
Totale entrate in conto capitale				*Totale spese in c/capitale . . .*			
Operazioni finanziarie							
Prelievi da depositi bancari . .				Formazione depositi bancari . .			
Anticipazioni bancarie				Riduzione anticipazioni bancarie			
Altre accensioni di prestiti . .				Altri rimborsi di prestiti			
Altre partite finanziarie				Altre partite finanziarie			
Totale entrate da operazioni finanziarie				*Totale spese da operazioni finanziarie*			
Partite di giro							
Partite di giro				Partite di giro			
Totale generale delle entrate . .				*Totale generale delle spese . . .*			

SITUAZIONE DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE

	Previsioni annuali di cassa		Risultati a tutto il
	Iniziali	Aggiornate	
1) Fondo di cassa presso il tesoriere all'inizio dell'anno . .	....	....	....
2) Riscossioni effettuate dal tesoriere a tutto il . . . (+)	....	....	....
3) Pagamenti effettuati dal tesoriere a tutto il . . . . (—)	....	....	....
4) Fondo di cassa presso il tesoriere alla fine del . . . (=)			
5) Fondi presso il sistema bancario all'inizio dell'anno .			....
6) Fondi presso il sistema bancario alla fine dell'anno .	....	....	

(9947)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seal, in Milano, stabilimento in Varese.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 agosto 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Seal, con sede in Milano e stabilimento a Varese;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata ;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seal, con sede in Milano e stabilimento a Varese, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 dicembre 1979 al 15 giugno 1980;

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(10009)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chris Craft Italia, in Fiumicino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Chris Craft Italia di Fiumicino;

Visti i decreti ministeriali 27 luglio 1979, 24 novembre 1979, 26 novembre 1979, 3 aprile 1980 e 23 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 5 febbraio 1979 al 3 agosto 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chris Craft Italia di Fiumicino, è prolungata al 2 novembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(9993)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Patty, in Frosinone, stabilimenti di Frosinone e Pomezia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 luglio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Patty di Frosinone, stabilimenti di Frosinone e Pomezia;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 31 gennaio 1980 al 27 luglio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Patty di Frosinone, stabilimenti di Frosinone e Pomezia, è prolungata al 26 ottobre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(9997)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1980.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Manfredonia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 9 e 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente: « Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini »;

Visto il decreto interministeriale 7 agosto 1979, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore della edilizia operanti nel comune di Manfredonia (Foggia), con effetto dal 9 ottobre 1978;

Visti i decreti ministeriali 12 settembre 1979, 16 novembre 1979, 7 marzo 1980, 31 maggio 1980 e 12 agosto 1980 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione fino al 9 luglio 1980;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Bari, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che, al termine del precedente, si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 7 agosto 1979, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Manfredonia (Foggia), è prolungata dal 10 luglio 1980 al 9 ottobre 1980.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(9995)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sidus - Istituto biochimico nazionale, in Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 28 marzo 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Sidus - Istituto biochimico nazionale di Roma;

Visti i decreti ministeriali 3 aprile 1980 e 17 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° settembre 1979 al 1° giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sidus - Istituto biochimico nazionale di Roma, è prolungata al 31 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(9992)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 215

Corso dei cambi del 3 novembre 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . .	907,20	907,20	907,15	907,20	—	907,15	907,30	907,20	907,20	907,20
Dollaro canadese .	770,55	770,55	771 —	770,55	—	770,50	770,75	770,55	770,55	770,55
Marco germanico .	472 —	472 —	471,80	472 —	—	472 —	472 —	472 —	472 —	472 —
Fiorino olandese .	436,35	436,35	437,10	436,35	—	436,80	436,90	436,35	436,35	436,85
Franco belga .	29,444	29,444	29,46	29,444	—	29,45	29,45	29,444	29,444	29,42
Franco francese .	204,95	204,95	204,70	204,95	—	204,90	204,99	204,95	204,95	204,95
Lira sterlina .	2216,90	2216,90	2219 —	2216,90	—	2216,85	2216 —	2216,90	2216,90	2216,90
Lira irlandese . .	1773 —	1773 —	1772 —	1773 —	—	—	1769 —	1773 —	1773 —	—
Corona danese .	153,36	153,36	153,40	153,36	—	153,35	153,33	153,36	153,36	153,35
Corona norvegese .	181,74	181,74	181,60	181,74	—	181,70	181,66	181,74	181,74	181,72
Corona svedese .	211,94	211,94	211 —	211,94	—	211,90	211,98	211,94	211,94	211,90
Franco svizzero . .	526 —	526 —	525,50	526 —	—	526 —	525,65	526 —	526 —	526 —
Scellino austriaco . . .	66,785	66,785	66,75	66,785	—	66,75	66,76	66,785	66,785	66,75
Escudo portoghese .	17,49	17,49	17,50	17,49	—	17,50	17,50	17,49	17,49	17,45
Peseta spagnola .	12,023	12,023	11,9925	12,023	—	12,05	12,03	12,023	12,023	12 —
Yen giapponese	4,291	4,291	4,3075	4,291	—	4,25	4,293	4,291	4,291	4,27

Media dei titoli del 3 novembre 1980

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	61,100
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,275
» 5,50 % » » 1968-83	85,575
» 5,50 % » » 1969-84	82,300
» 6 % » » 1970-85	79,475
» 6 % » » 1971-86	76,700
» 6 % » » 1972-87	73,250
» 9 % » » 1975-90	75,550
» 9 % » » 1976-91	77,100
» 10 % » » 1977-92	83 —
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,500
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1978/80	99,825
» » » » 1- 3-1979/81	99,725
» » » » 1- 7-1979/81	99,450
» » » » 1-10-1979/81	99,200
» » » » 1-12-1979/81	98,725
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1979/82	97,625
» » » » 1- 7-1979/82	97,225
» » » » 1-10-1979/82	97,450
» » » » 1- 1-1980/82	98,050
» » » » 1- 3-1980/82	97,100
» » » » 1- 5-1980/82	97,900
» » » » 1- 1-1980/83	98,050
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	98,925
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	87,550
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,500
» » » 12 % 1- 4-1982	95,050
» » » 12 % 1-10-1983	91,825
» » » 12 % 1- 1-1984	91,475
» » » 12 % 1- 4-1984	91,700
» » » 12 % 1-10-1984	91,875
» » Nov. 12 % 1-10-1987	89,200

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 novembre 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	907,25
Dollaro canadese	770,65
Marco germanico	472 —
Fiorino olandese	436,875
Franco belga	29,447
Franco francese	204,97
Lira sterlina	2216,45
Lira irlandese	1771 —
Corona danese	153,345
Corona norvegese	181,70
Corona svedese	211,96
Franco svizzero	525,825
Scellino austriaco	66,772
Escudo portoghese	17,495
Peseta spagnola	12,026
Yen giapponese	4,292

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Cooperativa femminile artigiana S. Agnese » a r.l., in Santulussurgiu.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1980, il dott. Mario La Luce è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Cooperativa femminile artigiana S. Agnese » a r.l., in Santulussurgiu (Oristano), sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto del 20 marzo 1979, in sostituzione del dott. Gino Salvatore Pilloni.

(9645)

Sostituzione del commissario liquidatore della società « Cooperativa costruzioni edilizia - Co.E.Di. », in Torino, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1980, il dott. Mario Fantozzi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Costruzioni edilizia - Co.E.Di. », in Torino, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 13 novembre 1961, in sostituzione del rag. Pier Giuseppe Gariglio.

(9646)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso di rettifica

Nell'elenco n. 191 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere disposte con decreto ministeriale 6 marzo 1980, n. 5784/R, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 giugno 1980, alla pag. 5, numero d'ordine 65, dove è scritto: « *Neopato c* in tutte le sue confezioni e preparazioni », leggasi: « *Rossodyn b12* in tutte le sue confezioni e preparazioni ».

(9962)

REGIONE LOMBARDIA

Classificazione a provinciale di una strada e declassificazione a comunale di un'altra in comune di Gromo.

La giunta regionale con deliberazione 25 marzo 1980, n. 30358, ha deliberato di classificare a provinciale ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge regionale 14 agosto 1973, n. 34, il nuovo tronco di strada collegante la strada provinciale n. 49 di « Valle Bondione » con la strada provinciale n. 49-*bis* « Gromo-Valgoglio » della estesa di km 0 + 917, nonché la conseguente declassifica a comunale del tratto iniziale della strada provinciale n. 49-*bis* ricadente in comune di Gromo.

A seguito dei provvedimenti in questione il nuovo caposaldo iniziale sarà posto all'innesto con la strada provinciale n. 49 di Val Bondione in corrispondenza della progressiva km 39+150. La strada provinciale n. 49-*bis* Gromo-Valgoglio passerà pertanto da km 4 + 772 a km 5 + 251 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

(9648)

Approvazione dei piani regolatori generali dei comuni di Bosnasco, Cornegliano Laudense, Oltrona di S. Mamette e Brenna.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Con le medesime deliberazioni sono state decise modificazioni conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate ai suddetti piani:

deliberazione 11 settembre 1980, n. 173: comune di Bosnasco (Pavia) (piano adottato con deliberazioni consiliari 19 febbraio 1978, n. 8 e 10 maggio 1978, n. 25 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 10 maggio 1978, n. 24);

deliberazione 16 settembre 1980, n. 300: comune di Cornegliano Laudense (Milano) (piano adottato con deliberazione consiliare 27 aprile 1979, n. 28 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 20 aprile 1980, n. 49);

deliberazione 23 settembre 1980, n. 504: comune di Oltrona S. Mamette (Como) (piano adottato con deliberazione consiliare 20 dicembre 1978, n. 50 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 22 luglio 1980, n. 35);

deliberazione 23 settembre 1980, n. 505: comune di Brenna (Como) (piano adottato con deliberazione consiliare 22 gennaio 1979, n. 3 e al quale sono state presentate osservazioni come da deliberazione consiliare 25 luglio 1980, n. 39).

(9963)

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Borgo S. Siro, Solferino, Casarile e Verdellino

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, rese esecutive ai sensi di legge, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati:

deliberazione 11 settembre 1980, n. 175: comune di Borgo S. Siro (Pavia) (variante adottata con deliberazione consiliare 25 marzo 1978, n. 17);

deliberazione 16 settembre 1980, n. 302: comune di Solferino (Mantova) (variante adottata con deliberazione consiliare 15 ottobre 1979, n. 81);

deliberazione 16 settembre 1980, n. 310: comune di Casarile (Milano) (variante adottata con deliberazione consiliare 4 aprile 1979, n. 26 e 9 maggio 1979, n. 35);

deliberazione 23 settembre 1980, n. 506: comune di Verdellino (Bergamo) (variante adottata con deliberazione consiliare 11 luglio 1979, n. 81).

(9964)

Approvazione dei piani di zona dei comuni di Como, Soncino e Torre Boldone

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nella data appresso indicata, rese esecutive ai sensi di legge, sono stati approvati i piani delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Copia di tali deliberazioni, con gli atti allegati, sarà depositata nelle segreterie dei comuni interessati, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge sopracitata, e successive modificazioni:

deliberazione 11 settembre 1980, n. 183: comune di Como;

deliberazione 11 settembre 1980, n. 184: comune di Soncino (Cremona);

deliberazione 11 settembre 1980, n. 185: comune di Torre Boldone (Bergamo).

(9965)

Approvazione del piano per gli insediamenti produttivi del comune di Bagnolo S. Vito

Con deliberazione della giunta regionale, emanata nella data appresso indicata, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano per gli insediamenti produttivi, di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, del comune a fianco della stessa deliberazione indicato:

deliberazione 11 settembre 1980, n. 187: comune di Bagnolo S. Vito (Mantova) (piano adottato con deliberazione consiliare 22 giugno 1979, n. 77).

(9966)

Variante al piano consortile del consorzio intercomunale milanese per l'edilizia economica e popolare

Con deliberazione della giunta regionale, emanata nella data appresso indicata, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata una variante al piano consortile del consorzio intercomunale milanese per l'edilizia economica e popolare (C.I.M.E.P.). Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nelle segreterie dei comuni interessati e del predetto consorzio, a libera visione del pubblico. Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni:

deliberazione 11 settembre 1980, n. 186: variante in ampliamento relativa ai comuni di Segrate e Cologno Monzese (Milano).

(9967)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per esami, per l'ammissione di cento allievi al corso di istruzione per il conseguimento della nomina a tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 9 ottobre 1980, n 634, contenente modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;
Vista la legge 9 giugno 1964, n. 405, recante norme sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;
Vista la legge 29 marzo 1956, n. 288, recante norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;
Vista la legge 13 dicembre 1965, n. 1366, recante norme sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive aggiunte;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, contenente il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, relativa al nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto di dover mettere a concorso cento posti dei trecento previsti dall'art. 3 della legge 9 ottobre 1980, n. 634;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, per l'ammissione di cento allievi al corso di istruzione per il conseguimento della nomina a tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2.

Dei predetti cento posti la metà è riservata ai sottufficiali del Corpo che, oltre al possesso dei requisiti previsti dal successivo art. 2, abbiano inoltre riportato nell'ultimo biennio la qualifica non inferiore a « superiore alla media » e nello stesso periodo non siano stati puniti con sanzioni disciplinari di rigore o più gravi.

I posti che non fossero ricoperti in una delle due categorie saranno portati in aumento nell'altra.

Art. 2.

Al suddetto concorso possono partecipare i cittadini italiani che:

a) siano ufficiali delle categorie in congedo dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o del Corpo della guardia di finanza e, se di complemento, abbiano ultimato il periodo di nomina alla data di indizione del bando di concorso;

b) siano in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea: giurisprudenza, scienze politiche, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche ed economiche, economia e commercio, scienze economiche e bancarie, scienze economiche, economia aziendale, economia politica, scienze bancarie e assicurative, scienze economico-marittime;

c) non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età. A tale limite di età non si applicano le maggiorazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge ai fini della ammissione a pubblici impieghi per le carriere civili;

d) posseggano tutti gli altri requisiti prescritti per l'arruolamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di cui all'art. 4 della legge 9 giugno 1964, n. 405, e in particolare siano riconosciuti in possesso dell'idoneità fisico-attitudinale al servizio incondizionato nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed abbiano quindi:

statura non inferiore a m. 1,68;
visus corretto pari a 10/10 in ciascun occhio;
l'eventuale vizio di rifrazione, in ogni caso, non deve essere superiore ai seguenti limiti massimi:
miopia e ipermetropia: 3 diottrie in ciascun occhio;
astigmatismo regolare (miopico e ipermetropico): 3 diottrie in uno degli assi principali;
astigmatismo misto: 3 diottrie quale somma dell'astigmatismo miopico e ipermetropico;

e) non siano stati espulsi da istituti di istruzione dello Stato o da Accademie militari;

f) non siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

g) non siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo;

h) abbiano sempre serbato buona condotta morale e civile. Il possesso di tale requisito sarà accertato d'ufficio.

I requisiti prescritti, salvo quello previsto dalla lettera *a*) del presente articolo per gli ufficiali di complemento, devono essere posseduti al momento dell'ammissione al corso.

Art. 3.

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo e firmata dall'interessato, deve essere indirizzata al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Servizio F.A.P. - Divisione ufficiali, e deve pervenire alla prefettura della provincia di residenza del candidato entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, o, se militari, del comandante del reparto da cui dipendono.

La data di arrivo delle domande deve risultare dal bollo a data apposto dalle prefetture.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Il concorrente dovrà indicare nella domanda:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) eventuali condanne penali riportate ed eventuali procedimenti penali pendenti;

e) il diploma di laurea di cui è in possesso o che presume di poter conseguire entro la data di ammissione al corso;

f) grado, distretto militare di appartenenza ovvero il Corpo o Arma o Forza armata di provenienza;

g) servizi prestati come impiegato presso la pubblica amministrazione ed eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) se siano stati espulsi da istituti di istruzione dello Stato o da Accademie militari;

i) residenza;

l) stato civile, con generalità complete, se coniugato, della consorte;

m) di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina a tenente, qualsiasi destinazione.

I candidati dovranno altresì indicare il domicilio presso il quale desiderano siano fatte le comunicazioni relative al concorso.

Ogni variazione di residenza o di domicilio dev'essere segnalata direttamente al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Servizio F.A.P. - Divisione ufficiali, il quale, tuttavia, non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore.

I sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che concorrono per i posti loro riservati dovranno inoltre indicare nella domanda la qualifica riportata nell'ultimo biennio e se abbiano riportato, nello stesso periodo, sanzioni disciplinari di rigore o altre più gravi.

Art. 5.

L'idoneità fisica dei concorrenti al servizio incondizionato come ufficiali nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sarà accertata mediante visita medico-collegiale da eseguirsi da una commissione nominata con decreto del capo della polizia.
Il giudizio espresso dalla predetta commissione è definitivo.
I candidati riconosciuti idonei in sede di visita medica saranno sottoposti, a cura di una apposita commissione nominata con decreto del capo della polizia, ad un accertamento consistente nello svolgimento di prove intese a valutare le loro qualità attitudinali per l'impiego nei servizi d'istituto.
Il giudizio di idoneità o di non idoneità riportato è definitivo.

Art. 6.

I giudizi di idoneità o di non idoneità riportati in sede di visita medica e di prova attitudinale saranno comunicati ai candidati al termine delle rispettive prove.
I candidati giudicati non idonei saranno esclusi dal concorso.
I candidati dichiarati idonei saranno tenuti a presentarsi nel luogo, giorno e ora stabiliti dal presente bando al successivo art. 9 per lo svolgimento delle prove scritte senza attendere apposito invito da parte dell'Amministrazione.

Art. 7.

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio e si effettueranno in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) diritto penale e procedura penale;
2) diritto costituzionale e/o amministrativo e/o civile (disposizioni sulla legge in generale, delle persone e della famiglia, della proprietà, delle obbligazioni, della tutela dei diritti).

Il colloquio verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, anche sulla legislazione fondamentale amministrativa con particolare riguardo a quella di pubblica sicurezza, sul diritto penale militare di pace e di guerra, sul diritto del lavoro, nonché su nozioni di diritto internazionale pubblico, di diritto della navigazione, di medicina legale, di statistica e di contabilità generale dello Stato.

Art. 8.

La commissione giudicatrice delle prove di esame sarà nominata con successivo decreto del Ministro dell'interno ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 9.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni 23 e 24 febbraio 1981 alle ore 8 presso l'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
I candidati svolgeranno ciascun tema in un tempo non superiore alle 8 ore e secondo le norme previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.
Le prove scritte saranno superate dai candidati che abbiano riportato una media di almeno 7 decimi nelle due prove ed una votazione non inferiore a 6 decimi in ciascuna di esse.

Art. 10.

L'ammissione al colloquio con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte è comunicata al candidato con almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento dello stesso.
Il colloquio si intende superato se il candidato abbia ottenuto almeno la votazione di 6 decimi.
Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.
Al termine di ogni seduta la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati ascoltati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato; tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno ad apposito albo.

Art. 11.

Il candidato che non si presenti nei giorni e nelle ore stabilite per gli accertamenti fisico-attitudinali ovvero per le prove scritte o per la prova orale sarà considerato rinunciatario.

Ad ogni visita medica o prova di esame i candidati dovranno esibire la carta d'identità o altro valido documento di riconoscimento rilasciato da una amministrazione dello Stato e munito di fotografia recente.

Art. 12.

Il Ministro dell'interno può con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato soltanto per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 13.

La graduatoria degli idonei è formata in base al punteggio complessivo determinata dalla somma della media dei voti ottenuti nelle prove scritte e dei voto ottenuto nel colloquio, tenuto conto della riserva prevista nell'art. 1 del presente bando.
A parità di punteggio si applicano le disposizioni contenute nel decreto Presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte.
La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei sarà approvata con decreto ministeriale.

Art. 14.

I candidati che abbiano sostenuto con esito favorevole la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Servizio F.A.P. - Divisione ufficiali, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della prova stessa i documenti prescritti per dimostrare l'eventuale possesso di titoli di preferenza nella nomina di cui all'art. 5 del decreto Presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3.
I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, purché siano documentati entro i termini previsti dal precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
I documenti che saranno presentati o preverranno dopo il termine suindicato saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Art. 15.

I candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Servizio F.A.P. - Divisione ufficiali, personalmente o a mezzo posta raccomandata nel termine perentorio di venti giorni dalla data di notifica dell'invito a presentarla, la seguente documentazione:

a) titolo originale di studio o copia dello stesso rilasciata ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;
b) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;
c) certificato di cittadinanza italiana;
d) certificato dal quale risulti il godimento dei diritti politici;
e) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale), per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;
f) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare e, ove non risulti da detti documenti, foglio di congedo o altro documento rilasciato dalla competente autorità da cui risulti la data di collocamento in congedo;
g) i candidati appartenenti ai ruoli organici delle amministrazioni dello Stato dovranno produrre inoltre la copia integrale dello stato matricolare;
h) certificato di stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza, ove non sia già stato prodotto ai fini delle preferenze di cui al precedente art. 14.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*) ed *h*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione a presentarli.

I candidati che, utilmente collocati in graduatoria, siano in servizio quali ufficiali o quali impiegati civili dello Stato sono dispensati dal produrre i documenti di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*).

I sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che concorrono per i posti loro riservati, di cui al precedente art. 1, dovrano presentare soltanto il documento di cui alla lettera *a*) del presente articolo e copia del foglio matricolare.

Tutti i documenti suindicati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo

Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio potranno essere contenute in un unico documento.

Art. 16.

Gli idonei di cui al precedente art. 2, lettera *a*), utilmente collocati in graduatoria e che abbiano comprovato il possesso dei requisiti prescritti sono nominati sottotenenti o tenenti in esperimento.

I sottufficiali idonei, utilmente collocati in graduatoria sono nominati allievi ufficiali.

I tenenti ed i sottotenenti in esperimento e gli allievi ufficiali sono ammessi a frequentare un apposito corso di istruzione, della durata non inferiore a nove mesi, al termine del quale, se riconosciuti idonei negli esami finali, conseguiranno la nomina a tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, con anzianità assoluta decorrente dalla data di approvazione della graduatoria degli esami di fine corso e con anzianità relativa secondo l'ordine della graduatoria stessa.

I non idonei negli esami finali saranno restituiti alle amministrazioni militari di appartenenza.

Art. 17.

Ai tenenti ed ai sottotenenti frequentatori del corso sarà attribuito, per tutta la durata dello stesso, il trattamento economico previsto per i pari grado in servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

I sottufficiali del Corpo vincitori del concorso conserveranno il trattamento economico in godimento.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 ottobre 1980

Il Ministro: ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1980
Registro n. 17 *Interno, foglio n.* 317

ALLEGATO 1

Modello di domanda
(da far pervenire alla
prefettura della provincia
di residenza)

Al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Servizio F.A.P. - Divisione ufficiali

Il sottoscritto . . . chiede di
(cognome e nome)
essere ammesso a partecipare al concorso per l'ammissione di cento allievi al corso di istruzione per il conseguimento della nomina a tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere nato il . . . a . . provincia di .;

b) di essere cittadino italiano;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (1);

d) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (2);

e) di aver conseguito (o di presumere di poter conseguire entro la data di ammissione al corso) il diploma di laurea in . . .;

f) di aver prestato servizio in qualità di ufficiale col grado di . . (3) presso . . (4) e di essere stato collocato in congedo (se di complemento: di aver ultimato il servizio di prima nomina) in data . . . . (5) (6);

g) di non aver prestato (o di aver prestato) servizio presso pubbliche amministrazioni (7);

h) di non essere stato espulso da istituti di istruzione dello Stato o da accademie militari;

i) di essere residente a . . . . . c.a.p. . . provincia di . . . . . via . . . . . . n. . .;

l) di essere agli effetti dello stato civile . . . . (8);

m) di essere disposto, in caso di nomina a tenente, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Per tutte le comunicazioni relative al concorso il sottoscritto elegge domicilio al seguente indirizzo: . . . .

(Data) . . . .

(Firma)
. . . .

Visto per l'autenticità della firma: . . . . . (9)

---

(1) Indicare in caso negativo i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(2) In caso affermativo indicare i dati relativi.

(3) Ultimo grado rivestito.

(4) Indicare la forza armata o arma o corpo di provenienza e il distretto militare di appartenenza.

(5) Trattandosi di ufficiale in servizio al momento della pubblicazione del bando, indicare il grado, la Forza armata o Arma o Corpo di appartenenza e l'esatto indirizzo del reparto in cui è attualmente in forza.

(6) Se trattasi di sottufficiale del Corpo indicare il grado e reparto di appartenenza, la qualifica riportata nell'ultimo biennio e se nello stesso periodo sia stato punito con sanzione disciplinare di rigore o altra più grave.

(7) In caso affermativo indicare la qualità, il periodo di servizio prestato, l'amministrazione e le eventuali cause di risoluzione del rapporto di pubblico impiego.

(8) Celibe o coniugato o vedovo; indicare eventualmente cognome e nome della consorte.

(9) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate all'art. 3 del bando di concorso.

(10074)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di assistente di stazione (3ª categoria - operatore specializzato) per le esigenze del compartimento di Bari.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di assistente di stazione (3ª categoria - operatore specializzato) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 1000, registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 56, avrà luogo in Bari alle ore 7,30 del 23 novembre 1980, nelle sedi appresso indicate:

istituto tecnico per geometri «Pitagora», corso Cavour n. 249;
liceo scientifico «A. Scacchi», via Melo, 244;
Università degli studi, facoltà di ingegneria, via Re David n. 200;
istituto tecnico commerciale «G. Cesare», viale Einaudi, 66;
istituto tecnico industriale «G. Marconi», piazza Poerio;
istituto magistrale «B. Dottula», corso Mazzini.

(10091)

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di capo gestione (4ª categoria - tecnico) per le esigenze del compartimento di Milano.

Le prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di capo gestione in prova (4ª categoria - tecnico) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 998, registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 54, avranno luogo in Milano alle ore 14,30 del 22 novembre 1980 e alle ore 8 del 23 novembre 1980 nelle sedi appresso indicate:

istituto tecnico commerciale «G. Zappa», viale Marche, 71;
liceo scientifico «L. Cremona», viale Marche, 73;
scuola media «Tiepolo», piazza Ascoli, 2;
istituto tecnico commerciale «P. Verri», via Lattanzio, 38.

(10093)

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di capo stazione (IV categoria - tecnico) per le esigenze del compartimento di Verona.

Le prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di capo stazione in prova (IV categoria - tecnico) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 997, registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 53, avranno luogo in Verona alle ore 8 dei giorni 22 e 23 novembre 1980 nelle sedi appresso indicate:

istituto tecnico statale «L. Einaudi», via S. Giacomo, 5 (borgo Roma);

liceo scientifico statale «G. Galilei», via S. Giacomo, 11 (borgo Roma).

(10094)

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di conduttore (3ª categoria - operatore specializzato) per le esigenze del compartimento di Napoli.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di conduttore in prova (3ª categoria - operatore specializzato) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 1001, registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 57, avrà luogo in Napoli alle ore 8 del 23 novembre 1980 nelle sedi appresso indicate:

liceo-ginnasio «J. Sannazzaro», via Puccini, 3;

scuola media statale «G. Cesare», via Puccini, 1;

istituto magistrale «G. Mazzini», via Solimene, 62;

scuola media statale «Minucci», via Domenico Fontana n. 136;

scuola media statale «F. Torraca», via San Gennaro ad Antignano, 1/F;

liceo «G. B. Vico», via Salvator Rosa, 117;

istituto magistrale «P. Villari», via Rimini;

scuola media statale «A. Gabelli», via Ponte di Casanova n. 13;

scuola media statale «G. Capuozzo», via Tommaso Blanc n. 13;

scuola media statale «R. Sanzio», via Tommaso Blanc, 13;

liceo-ginnasio «G. Garibaldi», via Carlo Pecchia, 26;

istituto tecnico per geometri «G. B. Della Porta», via Foria, 65.

(10096)

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di assistente di stazione (3ª categoria - operatore specializzato) per le esigenze del compartimento di Reggio Calabria.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di assistente di stazione in prova (3ª categoria - operatore specializzato) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 1000, registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 56, avrà luogo in Reggio Calabria alle ore 7,30 del 23 novembre 1980 nelle sedi appresso indicate:

liceo scientifico statale «Leonardo da Vinci», via Possidonea;

liceo ginnasio statale «Tommaso Campanella», via T. Campanella, 25;

istituto tecnico industriale «A. Panella», via E. Cuzzocrea;

istituto tecnico statale per geometri «A. Righi», via Trabocchetto, 2°;

istituto magistrale statale «Tommaso Gulli», via 2 Settembre, 2/A;

istituto tecnico commerciale «R. Piria», via Plebiscito, 1;

secondo istituto tecnico industriale, via E. Cuzzocrea, 22;

scuola media statale «Spanò Bolani», via Lemos;

istituto tecnico femminile «Michele Guerrisi», via Reggio Campi, 109;

scuola media statale «P. Larizza», via Botteghelle;

scuola media statale «Ugo Foscolo», via Frangipane;

scuola media statale «Galileo Galilei», piazza Castello;

scuola media statale «S. Bevacqua», via Sbarre C/li;

scuola media statale «Diego Vitrioli», via Possidonea.

(10097)

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a ventuno posti nel profilo professionale di operaio qualificato (3ª categoria - operatore specializzato) per le esigenze del compartimento di Torino.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a ventuno posti nel profilo professionale di operaio qualificato in prova (3ª categoria - operatore specializzato) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 1002, registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 52, avrà luogo in Torino alle ore 8 del 23 novembre 1980 nelle sedi appresso indicate:

scuola media «N. Sauro», via Cassini, 94;

scuola media «R. Pezzani», via Millio, 42;

istituto tecnico commerciale, «L. Einaudi», via Braccini n. 11.

(10095)

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di assistente di stazione (3ª categoria - operatore specializzato) per le esigenze del compartimento di Cagliari.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di assistente di stazione in prova (3ª categoria - operatore specializzato) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 1000, registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 56, avrà luogo a Cagliari alle ore 8 del 23 novembre 1980 nelle sedi appresso indicate:

liceo scientifico statale «Pacinotti», via Liguria;

liceo ginnasio statale «G. M. Dettori», via Cugia, 2;

istituto magistrale statale «E. D'Arborea», via Carboni Boi, 3;

liceo ginnasio statale «Siotto Pintor», viale Trento, 103;

liceo scientifico statale «Michelangelo», via G. Deledda, 11.

(10098)

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di conduttore (3ª categoria - operatore specializzato) per le esigenze del compartimento di Roma.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di conduttore in prova (3ª categoria - operatore specializzato) indetto con decreto ministeriale 18 aprile 1980, n. 1001, registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1980, registro n. 3 Trasporti, foglio n. 57, avrà luogo in Roma alle ore 8 del 23 novembre 1980 nelle sedi appresso indicate:

istituto «S. Leone Magno», piazza di Santa Costanza, 1;

scuola media «Aurelio Saffi», piazza G. Winckelmann, 20;

scuola media «Rodolfo Lanciani», piazza G. Winckelmann n. 19;

istituto «S. Giovanni Evangelista», via Livorno, 91;

istituto salesiano «Sacro Cuore», via Marsala, 42;

istituto salesiano «Pio XI», piazza S. Maria Ausiliatrice, 54;

liceo-ginnasio «Augusto», via Adria, 11;

istituto «S. Filippo Neri», via Don Orione, 8;

istituto tecnico industriale «Galileo Galilei», via Conte Verde, 51;

istituto «Cristo Re», via Acherusio, 71;

sala conferenze stazione Roma Termini, via Giolitti, 34.

(10092)

Avviso di rettifica

Nel diario d'esame del pubblico concorso a cinque posti nel profilo professionale di capo stazione (IV categoria - tecnico) per il compartimento di Venezia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 14 ottobre 1980, alla pagina 8646, 61ª riga, dove è scritto: «... avranno luogo in Mestre *alle ore* 7,30 *dei giorni* 15 *e* 16 *novembre* 1980 ...», leggasi: «... avranno luogo in Mestre *alle ore* 14 *del giorno* 15 *e alle ore* 7,30 *del giorno* 16 *novembre* 1980 ...».

(10099)

REGIONE LIGURIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 8 « GENOVA PONENTE », IN GENOVA-VOLTRI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'ospedale « M. Rati » di Cogoleto (Genova), ad un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cogoleto (Genova).

(3778/S)

OSPEDALI RIUNITI DELLA PROVINCIA DI MATERA

Concorso a due posti di assistente della divisione di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della divisione di medicina presso l'ospedale di Matera (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Matera.

(3780/S)

OSPEDALE « SS. SALVATORE » DI TOLENTINO

Riduzione, da due ad uno, del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad assistente di emodialisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di emodialisi (il numero dei posti è ridotto ad uno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Tolentino (Macerata).

(3793/S)

OSPEDALE INFANTILE « REGINA MARGHERITA » DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di neuropsichiatria infantile;

un posto di assistente del centro trasfusionale;

due posti di assistente di neuropsichiatria infantile;

un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Torino.

(3776/S)

OSPEDALI ED ISTITUTI RIUNITI DI TERAMO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di dermosifilopatia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di dermosifilopatia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Teramo.

(3783/S)

OSPEDALE « S. ANTONIO ABATE » DI SASSOFERRATO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto chirurgo

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio segreteria dell'ente in Sassoferrato (Ancona).

(3779/S)

OSPEDALI RIUNITI DI PUTIGNANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente del servizio di pronto soccorso;

un posto di assistente otorinolaringoiatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Putignano (Bari).

(3775/S)

OSPEDALE CIVILE « UMBERTO I » DI TAGLIACOZZO

Concorso ad un posto di primario di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Tagliacozzo (L'Aquila).

(3781/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto radiologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Tagliacozzo (L'Aquila).

(3782/S)

OSPEDALE MAGGIORE DI LODI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario ortopedico traumatologo;

un posto di assistente neurologo addetto alla divisione di lungodegenza riabilitativa.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lodi (Milano).

(3772/S)

CONSORZIO DEGLI OSPEDALI DI TREVIGLIO E CARAVAGGIO

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale addetto al servizio di pronto soccorso-accettazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale addetto al servizio di pronto soccorso-accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Treviglio (Bergamo).

(3769/S)

OSPEDALE CIVICO DI CHIVASSO

Concorso a due posti di aiuto di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chivasso (Torino).

(3770/S)

OSPEDALE « S. GIACOMO » DI MONOPOLI

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Monopoli (Bari).

(3771/S)

OSPEDALE « S. GIOVANNI DI DIO » DI MELFI

Concorso ad un posto di primario della divisione di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Melfi (Potenza).

(3774/S)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1980, n. 13.

Rifinanziamento dell'art. 27, primo e terzo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 66 *del* 23 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione di contributi in conto interessi di cui all'art. 27, primo e terzo comma, e all'art. 28 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato nell'esercizio finanziario 1980 un limite di impegno di lire 2 miliardi.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio regionale nella misura di lire 2 miliardi per ciascun esercizio dal 1980 al 1985.

L'onere di lire 6 miliardi, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 2 miliardi relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1980, fa carico al cap. 5502 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82, e del bilancio per l'esercizio 1980, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, per il piano, di lire 6 miliardi, di cui lire 2 miliardi per l'esercizio 1980.

Al predetto onere di lire 6 miliardi si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 6991 « Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia » del precitato stato di previsione.

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 23 giugno 1980

COMELLI

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1980, n. 14.

Istituzione delle unità locali dei servizi sanitari e socio-assistenziali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 66 *del* 23 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI

Art. 1.

In armonia con le norme fondamentali della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la Regione promuove, in concorso con lo Stato, le provincie ed i comuni, un'organica politica per la gestione coordinata ed integrata delle funzioni e dei servizi sanitari e socio-assistenziali, ispirandosi ai seguenti principi:

uguaglianza di tutti i cittadini nella fruizione delle prestazioni sanitarie e socio-assistenziali ed eliminazione di ogni forma di emarginazione degli utenti dei servizi;

ampia partecipazione dei cittadini, delle forze sociali e degli enti locali territoriali;

caratterizzazione in senso preventivo degli interventi socio-sanitari attraverso l'esercizio di tutte le attività preordinate alla salvaguardia dell'integrità sociale e psico-fisica dei cittadini ed alla rimozione delle cause che possano attentare a tale integrità;

unità e globalità degli interventi da realizzarsi attraverso l'integrazione ed il coordinamento fra tutti i servizi sanitari ed assistenziali e ricomposizione dei momenti di prevenzione, cura e riabilitazione;

il più ampio sviluppo ed articolazione delle attività di prevenzione a tutti i livelli dell'organizzazione sociale, civile e produttiva;

il più ampio decentramento territoriale dei servizi compatibilmente con il livello funzionale degli stessi.

La Regione ritiene, altresì, fondamentale la diffusione di tutte le informazioni utili per la promozione di una adeguata educazione socio-sanitaria, al fine di favorire nel cittadino l'affermarsi di una coscienza socio-sanitaria a tutti i livelli dell'organizzazione sociale e civile.

Art. 2.

Per il conseguimento degli obiettivi, di cui all'articolo precedente, in attuazione dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il territorio della Regione è suddiviso in zone in cui ambiti sono delimitati, in base ai criteri di cui ai commi primo e secondo dell'art. 14 della medesima legge, con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, sentiti i comuni interessati e previo parere delle province, sentita la commissione consiliare competente.

Per la consultazione dei comuni e delle province deve essere concesso un termine non inferiore a quarantacinque giorni.

Al fine di assicurare la rispondenza con la programmazione regionale, gli ambiti territoriali possono essere modificati con lo stesso procedimento di cui ai commi precedenti con effetto dall'inizio del triennio di validità del piano sanitario regionale, anche su motivata richiesta dei comuni interessati.

In ogni zona socio-sanitaria è istituita un'unità sanitaria locale, nella quale, fino all'attuazione della riforma dell'assistenza sociale, trovano coordinamento ed integrazione i servizi socio-assistenziali del territorio.

L'unità sanitaria locale è lo strumento operativo dei comuni, singoli od associati, delle comunità montane e di quella collinare.

La determinazione dei distretti scolastici sarà adeguata, di norma, agli ambiti territoriali delle zone socio-sanitarie.

In armonia con la legge 8 aprile 1976, n. 278, il comune può stabilire forme di partecipazione dei consigli circoscrizionali, all'attività delle unità sanitarie locali e, quando il territorio di queste coincide con quello delle circoscrizioni, può attribuire ai consigli circoscrizionali poteri che sono loro conferiti dalla presente legge.

Nella prima applicazione della presente legge la suddivisione del territorio regionale di cui al primo comma viene determinata con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, tenendo conto dei voti già formulati dagli enti locali territoriali in sede di consultazione sulla deliberazione giuntale 1° agosto 1979 concernente gli ambiti territoriali delle unità sanitarie locali nella regione Friuli-Venezia Giulia.

Dopo il primo triennio di funzionamento delle unità sanitarie locali è fatto obbligo di procedere alla verifica, previa consultazione, della delimitazione degli ambiti territoriali per le eventuali modificazioni che si ritenessero necessarie, da adottarsi secondo i commi primo, secondo e terzo del presente articolo.

Titolo II

ASPETTI ISTITUZIONALI PER LA GESTIONE DELLE UNITÀ LOCALI DI SERVIZI

Art. 3.

Organi della unità sanitaria locale sono:

1) l'assemblea generale;
2) il comitato di gestione;
3) il presidente.

Art. 4.

L'assemblea generale è formata dai rappresentanti dei comuni della zona socio-sanitaria, eletti dai consigli comunali in numero pari a quello dei consiglieri comunali assegnati ad un comune, che abbia una popolazione eguale a quella complessiva dei comuni della zona.

Art. 5.

Per l'elezione dell'assemblea generale, i consigli comunali costituiscono un unico collegio elettorale.

L'elezione ha luogo sulla base di liste di candidati, presentate da almeno un consigliere comunale di uno dei comuni della zona. I candidati possono essere scelti fra i consiglieri comunali della zona od anche fra i cittadini eleggibili a consigliere comunale, che siano iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni della zona stessa.

Art. 6.

L'elezione dell'assemblea generale è indetta con decreto del presidente della giunta regionale, che stabilisce il giorno e l'ora della votazione e designa il comune con maggior numero di abitanti, dove dovrà essere costituito l'ufficio elettorale di zona.

Nello stesso comune avverrà la seduta di insediamento dell'assemblea generale e sarà stabilita la sede provvisoria dell'unità sanitaria locale.

Il decreto di cui al primo comma è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del decreto, il sindaco del comune designato costituisce l'ufficio elettorale di zona. L'ufficio è presieduto dal sindaco ed è composto da altri quattro consiglieri comunali di detto comune, scelti dallo stesso sindaco, di cui due appartenenti alle minoranze consiliari.

Entro il ventesimo giorno anteriore a quello fissato per l'elezione debbono essere presentate all'ufficio elettorale di zona le liste dei candidati, accompagnate dalla sottoscrizione di almeno un consigliere comunale della zona stessa.

Le liste debbono indicare un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore a quello dei componenti dell'assemblea da eleggere.

L'ufficio elettorale di zona riceve le liste, attribuendo ad esse un umero d'ordine, e le trasmette a tutti i comuni della zona, entro il decimo giorno anteriore alla data della elezione.

Almeno cinque giorni prima di tale data, i sindaci dei comuni della zona dispongono la convocazione dei rispettivi consigli comunali.

Art. 7.

Nel giorno e nell'ora fissata per l'elezione, ciascun consiglio comunale, accertata la regolarità della sua convocazione, dà inizio alle operazioni elettorali.

Ogni consigliere elettore dispone di tanti voti quanti furono i suffragi ottenuti dalla lista di appartenenza, alla elezione del consiglio comunale, divisi per il numero dei consiglieri eletti nella medesima lista ovvero — se trattasi di consiglio comunale eletto con il sistema maggioritario — quanti furono i voti validi dell'intero comune, alla medesima elezione, divisi per il numero dei consiglieri eletti nel medesimo comune.

Il numero dei voti, di cui ciascun consigliere dispone, è arrotondato, per eccesso, di cinque in cinque.

Ogni consigliere elettore può esprimere un numero di preferenze, fra i candidati della lista prescelta, pari a quello attribuito all'elettore, in sede di votazione per l'elezione del consiglio comunale, del comune di riferimento di cui all'art. 4 della presente legge.

Il sindaco, assistito dal segretario comunale e da due scrutatori, procede allo spoglio delle schede e redige il verbale dell'elezione, indicando i voti ottenuti da ciascuna lista. Il verbale è trasmesso senza indugio all'ufficio elettorale in zona.

L'ufficio elettorale di zona, ricevuti da tutti i comuni i verbali delle elezioni, esegue il computo dei voti complessivamente riportati da ciascuna lista. Procede, quindi, alla ripartizione dei seggi fra le liste. La ripartizione è fatta in maniera proporzionale, con il metodo del quoziente semplice e con attribuzione dei seggi residui alle liste con i resti più alti.

Nell'ambito di ciascuna lista, sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali.

La proclamazione degli eletti è fatta dal presidente dell'ufficio elettorale, che ne invia l'attestato a ciascuno di essi, dandone altresì immediata notizia alla presidenza della giunta regionale, all'assessorato regionale dell'igiene e della sanità ed a tutti i comuni della zona.

Art. 8.

L'assemblea generale è eletta per cinque anni ed è rinnovata a seguito delle elezioni comunali allorquando queste riguardino almeno la metà dei comuni dell'unità sanitaria locale ovvero allorquando, a seguito delle dimissioni o di altra causa, i componenti dell'assemblea da sostituire superino la metà.

L'elezione della nuova assemblea è indetta non oltre quaranta giorni dalla proclamazione degli eletti nelle consultazioni elettorali di cui al precedente comma, per una data compresa entro il quindicesimo giorno successivo a tale scadenza.

La prima riunione dell'assemblea generale eletta è indetta dal presidente dell'ufficio elettorale di zona per una data compresa entro il trentesimo giorno successivo a quello della proclamazione degli eletti.

L'ordine del giorno della prima seduta dopo la rinnovazione è determinato dal presidente uscente nell'atto di convocazione e riguarda la nomina dei componenti il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale, nei modi previsti dal successivo articolo.

Assume la presidenza provvisoria il componente più anziano di età, che rimane in carica fino a quando non sia stato eletto il presidente del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale.

Art. 9.

L'assemblea generale si riunisce almeno quattro volte l'anno, nonché tutte le volte che il presidente procede alla sua convocazione. Deve essere convocata, inoltre, su richiesta:

1) di un terzo dei suoi componenti;

2) del comitato di gestione, a maggioranza assoluta.

Art. 10.

All'assemblea generale spetta:

a) determinare la sede dell'unità sanitaria locale e la sua denominazione;

b) eleggere i componenti del comitato di gestione secondo le modalità previste nella presente legge;

c) approvare il regolamento per il funzionamento degli organi dell'unità sanitaria locale sulla base del regolamento tipo approvato dalla giunta regionale e gli altri regolamenti;

d) determinare l'articolazione territoriale in distretti sanitari di base dell'unità sanitaria locale, secondo i criteri stabiliti dalla programmazione regionale;

e) approvare piani e programmi di attività e loro eventuali modifiche;

f) approvare atti che comportano impegni di spesa pluriennali;

g) approvare il bilancio pluriennale, il bilancio annuale di previsione e gli eventuali assestamenti e variazioni, nonché il rendiconto generale annuale;

h) approvare la pianta organica del personale dell'unità sanitaria locale, previo parere vincolante della giunta regionale sulla congruità in base alle disponibilità di bilancio e alle prescrizioni del piano sanitario regionale, ed i regolamenti organici del personale;

i) nominare i rappresentanti dell'unità sanitaria locale presso enti, organizzazioni e commissioni;

l) deliberare su tutte le altre questioni alla stessa riservate dalla legge e dai regolamenti.

L'assemblea è tenuta a consultare i singoli comuni associati in ordine ai provvedimenti di cui ai punti *e)* e *g)*, salvi gli adempimenti di cui all'art. 50, primo comma, n. 2), della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

L'assemblea deve garantire, nei modi che saranno stabiliti con suo regolamento, la massima informazione e la massima possibilità di controllo e di partecipazione dei cittadini e dei gruppi sociali nella gestione dei servizi, in particolare assicurando la pubblicità degli atti di maggior rilievo.

Dovranno essere previste consultazioni periodiche degli organismi territoriali sindacali e di altre forze sociali interessate, sui programmi di attività dell'ente.

Al fine di realizzare la partecipazione delle comunità interessate, degli utenti e degli operatori, nello svolgimento dei servizi, saranno costituiti, nei distretti di base, appositi organismi di partecipazione.

Art. 11.

Il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale è composto da nove membri.

I membri del comitato sono eletti nella prima riunione dell'assemblea (o, comunque, non oltre trenta giorni dal suo insediamento) nel suo seno, a maggioranza assoluta, con voto limitato a sette.

Qualora per dimissioni, decadenza o morte di un componente del comitato occorra procedere alla sostituzione, l'assemblea provvede a nuova elezione rispettando la proporzione esistente nella rappresentanza del comitato stesso.

Qualora il numero dei componenti da sostituire sia superiore alla metà, l'assemblea provvede all'integrale rinnovazione del comitato.

Art. 12.

Al comitato di gestione dell'unità sanitaria locale spetta:

a) la predisposizione di tutti i provvedimenti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea generale;

b) l'adozione di tutti i provvedimenti dell'unità sanitaria locale che non siano espressamente riservati dalla legge o dai regolamenti ad altri organi.

Con riguardo agli atti e provvedimenti, di cui al precedente primo comma, lettera *b)*, il comitato di gestione può demandare ai responsabili degli uffici, settori e servizi dell'unità sanitaria locale l'emanazione di provvedimenti, secondo i principi e criteri che saranno fissati con il regolamento per il funzionamento degli organi della stessa unità sanitaria locale.

Il comitato presenta annualmente all'assemblea una relazione sull'andamento e sull'efficacia dei servizi, nonché sullo stato di attuazione degli obiettivi di programmazione.

Art. 13.

Il presidente è eletto dal comitato di gestione fra i suoi membri, nella prima riunione.

Per l'elezione del presidente si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per l'elezione dei sindaci.

Con le medesime modalità di cui al precedente comma il comitato di gestione nomina il vice presidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

Il presidente convoca e presiede l'assemblea generale ed il comitato di gestione, ne coordina l'attività e cura l'esecuzione degli atti deliberati dagli organi collegiali, sovraintende agli uffici e servizi e ne assicura l'ordinato funzionamento.

Ha la legale rappresentanza dell'unità sanitaria locale.

In caso di urgenza, per l'ordinaria amministrazione, ha facoltà di adottare i provvedimenti di competenza del comitato, da sottoporre, poi, alla ratifica di quest'ultimo nella prima seduta successiva.

Può avvalersi di gruppi di componenti del comitato, designati dal comitato stesso, per compiti di vigilanza sul funzionamento dei servizi e presidi dell'unità sanitaria locale.

Il presidente del comitato di gestione assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea.

Art. 14.

Il comitato di gestione ed il presidente rimangono in carica sino alla prima riunione del nuovo comitato, eletto dalla nuova assemblea generale.

Art. 15.

Ai componenti dell'assemblea generale è dovuta, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute, un'indennità di presenza, pari a quella prevista per i consiglieri comunali dei comuni di corrispondente popolazione.

Ai componenti del comitato di gestione ed al presidente è dovuta una indennità di carica, pari a quella prevista rispettivamente per gli assessori e per il sindaco di un comune di corrispondente popolazione.

Art. 16.

Per il funzionamento dell'assemblea generale e del comitato di gestione, fino a quando la materia non sia disciplinata con regolamento, da emanarsi all'assemblea medesima, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni riguardanti i consigli comunali e le giunte comunali.

Art. 17.

Per i controlli sulle unità sanitarie locali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48.

Il comitato di controllo invia all'assessorato dell'igiene e sanità copia delle deliberazioni annullate e degli atti di annullamento, totale o parziale.

Per l'esame dei bilanci di previsione e delle deliberazioni che adottano piani e programmi pluriennali, il comitato centrale di controllo promuove il parere di cui all'art. 27 della legge 3 agosto 1977, n. 48, da parte dell'assessorato regionale dell'igiene e della sanità che si pronuncerà sulla rispondenza alla programmazione regionale.

Art. 18.

Quando il comitato di gestione adotti ripetutamente provvedimenti in contrasto con disposizioni di legge e con prescrizioni del piano sanitario regionale, la giunta regionale invita il comitato a conformarsi a tali disposizioni o prescrizioni.

Ove il comitato persista nel suo atteggiamento negativo, la giunta regionale invita l'assemblea generale a sciogliere il comitato stesso ed a procedere alla sua rinnovazione.

Qualora l'assemblea non vi proceda entro trenta giorni, il presidente della giunta regionale, previa delibera della giunta stessa, dispone lo scioglimento del comitato e nomina un commissario straordinario, che provvede a reggere l'unità sanitaria locale per il tempo strettamente necessario.

Nominato il commissario straordinario, l'assemblea generale si riunisce solo per eleggere il comitato di gestione.

Il commissario rimane in carica sino alla prima riunione del nuovo comitato di gestione.

Art. 19.

In applicazione del principio contenuto nell'art. 15, sesto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il presidente del comitato di gestione assicura la consultazione dei comuni della zona:

a) sui progetti di bilancio preventivo e relativi allegati;

b) sui progetti dei piani e dei programmi settoriali e sui progetti obiettivi determinati nel quadro della programmazione regionale;

c) sui conti consuntivi;

d) sui progetti di articolazione del territorio in distretti sanitari;

e) sulle norme che regolano le forme di partecipazione.

Entro trenta giorni dalla comunicazione i comuni possono far conoscere al comitato di gestione dell'unità sanitaria locale le proprie osservazioni e proposte in relazione, per quanto concerne gli atti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, agli obblighi ad essi derivanti dall'ultimo comma dell'art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 20.

La Regione verifica, mediante le modalità e gli strumenti indicati nella legge di approvazione del piano sanitario regionale, l'efficienza gestionale delle attività svolte dall'unità sanitaria locale e la loro coerenza funzionale ed economico-finanziaria con il piano sanitario regionale e con la quota di finanziamento assegnata.

I risultati delle verifiche sono segnalati all'assemblea generale per i provvedimenti di competenza.

Titolo III

NORME PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE

Art. 21.

In attesa della legge di riforma dell'assistenza pubblica ed in attuazione degli articoli 11 e 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i comuni possono delegare all'unità sanitaria locale di appartenenza le funzioni relative ai servizi sociali.

L'assemblea generale dell'unità sanitaria locale, di cui al precedente art. 3, individua, in base alle esigenze locali, quali tra le funzioni delegate possono essere esercitate dall'unità sanitaria locale.

Art. 22.

A decorrere dalla data di costituzione delle unità sanitarie locali i comuni provvedono a trasferire all'unità sanitaria locale le risorse finanziarie destinate ai servizi sociali di cui all'art. 21, nell'ammontare corrispondente alle risorse destinate dai singoli comuni ai suddetti servizi, come risultanti dall'ultimo conto consuntivo.

L'assemblea generale propone annualmente ai comuni la revisione della quota di finanziamento al fine di assicurare il livello dei servizi e di perequare le situazioni dei diversi enti interessati.

La gestione dei servizi sociali è assicurata anche mediante altre entrate aggiuntive, restando esclusa ogni possibile utilizzazione del fondo sanitario nazionale di cui agli articoli 51 e 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 23.

I comuni, per i fini di cui al primo comma dell'art. 21, mettono a disposizione dell'unità sanitaria locale il personale, i beni mobili ed immobili destinati ai servizi sociali alla data di entrata in vigore della presente legge.

All'individuazione del personale e dei beni di cui al precedente comma provvede il comune interessato d'intesa con il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale.

Titolo IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 24.

La giunta regionale indice l'elezione delle assemblee delle unità sanitarie locali entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Le assemblee, una volta verificata la propria regolare composizione, eleggono i componenti del comitato di gestione, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Avuta comunicazione delle elezioni degli organi delle unità sanitarie locali di cui all'art. 3 della presente legge, il presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa costituisce entro quindici giorni le unità sanitarie locali con proprio decreto ai sensi e per gli effetti degli articoli 61 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Con lo stesso provvedimento il presidente della giunta regionale adotta le disposizioni relative al trasferimento ai comuni, in modo graduale ove necessario, perché siano attribuite alle unità sanitarie locali, delle funzioni, dei beni mobili ed immobili e delle attrezzature degli enti ed istituti di cui all'art. 66, comma primo, lettere *a*) e *b*), della predetta legge n. 833.

Con lo stesso atto provvede altresì allo scioglimento entro il 31 dicembre 1980 dei consigli di amministrazione degli enti ospedalieri e dei consorzi socio-sanitari di cui alla legge regionale 12 dicembre 1972, n. 58.

Con lo stesso provvedimento il presidente della giunta regionale, adotta, altresì, anche in riferimento a normative specifiche, le disposizioni relative all'utilizzazione del personale e alla gestione finanziaria dei servizi, ai sensi dell'art. 61, comma terzo, lettere *b*) e *c*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il decreto del presidente della giunta regionale di cui ai commi precedenti è atto definitivo.

Con effetto dal 31 dicembre 1980 la legge regionale 12 dicembre 1972, n. 58, è abrogata.

Tutte le norme regionali in contrasto con la presente legge sono abrogate.

Art. 25.

Ai soli fini degli adempimenti di cui al comma settimo dell'art. 6 della presente legge, qualora il sindaco non sia stato ancora eletto si provvede in conformità alla norma contenuta nel quinto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 23 giugno 1980

COMELLI

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1980, n. 15.
Organizzazione delle unità locali dei servizi sanitari e socio-assistenziali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 66 *del* 23 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

ASPETTI ORGANIZZATIVI DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI

Sezione I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI E COMUNI

Art. 1.

L'unità sanitaria locale è la struttura operativa, dei comuni singoli od associati e delle comunità montane e collinare, costituita dal complesso dei presidi, degli uffici e dei servizi, con i quali si provvede, per ciascuna delle zone socio-sanitarie, alla gestione unitaria della tutela della salute pubblica ed, in particolare, allo svolgimento dei compiti indicati all'art. 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 2.

L'organizzazione ed il funzionamento delle unità sanitarie locali sono disciplinati dalla presente legge e devono ispirarsi ai principi e criteri di:

economicità, flessibilità ed uniformità di gestione, assicurando la corrispondenza fra utilizzo delle risorse, costi dei servizi e relativi benefici in rapporto all'efficienza e all'efficacia degli interventi;

mobilità del personale in relazione alle esigenze funzionali anche contingenti dei servizi;

autonomia tecnico-funzionale dei servizi;

partecipazione degli operatori alla organizzazione, gestione e funzionamento delle unità sanitarie locali e dei loro servizi;

competenza e professionalità degli operatori;

responsabilità diretta degli stessi, in quanto preposti all'esercizio di attribuzioni, compiti e mansioni, individuati con riferimento ad ambiti prefissati di funzioni;

collegialità, particolarmente al livello delle attività di programmazione e progettazione degli interventi, di verifica e controllo dei risultati.

Art. 3.

In attesa della riforma dell'assistenza pubblica, in attuazione di quanto disposto all'art. 15, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nella previsione dell'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la gestione coordinata ed integrata dei servizi sanitari con i servizi sociali esistenti nell'ambito dell'unità sanitaria locale è assicurata dagli organi istituzionali e dall'ufficio di direzione della stessa, mediante:

la predisposizione di programmi e progetti unitari;

la promozione di organismi di raccordo per l'organizzazione e gestione unitarie degli interventi relativi;

la verifica dell'attuazione dei programmi e degli interventi unitariamente considerati;

l'integrazione degli organismi di livello dipartimentale con la rappresentanza degli operatori sociali interessati;

il lavoro di gruppo degli operatori sanitari e sociali.

Art. 4.

A livello funzionale generale di programmazione, coordinamento e gestione, le strutture dell'unità sanitaria locale si articolano in:

ufficio di direzione;

settori, per materia o gruppi di materie.

A livello operativo specifico di erogazione di servizi e prestazioni, le strutture dell'unità sanitaria locale si articolano in:

servizi, uffici e presidi.

Con riguardo all'ambito territoriale, le strutture dell'unità sanitaria locale sono organizzate:

a) a livello distrettuale e multidistrettuale se ricadenti su parti di territorio dell'unità sanitaria locale;

b) a livello zonale, se coincidenti con l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale;

c) a livello multizonale, se ricadenti su ambiti di competenza di più di una unità sanitaria locale.

Le strutture dell'unità sanitaria locale sono dotate di autonomia tecnico-funzionale, intesa come capacità di auto-organizzazione, ai fini dell'esercizio delle funzioni di propria competenza.

Sezione II

STRUTTURE FUNZIONALI DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI

Art. 5.

L'ufficio di direzione è composto dai funzionari coordinatori, di cui al successivo art. 6, nonché dai funzionari responsabili dei settori dell'unità sanitaria locale che ricoprono la posizione funzionale apicale nei ruoli di appartenenza.

Art. 6.

All'ufficio di direzione sono preposti un coordinatore per la responsabilità amministrativa ed un coordinatore per la responsabilità sanitaria e per le attività socio-assistenziali, in attesa di una diversa regolamentazione dell'assistenza sociale.

I funzionari suindicati sono scelti dal comitato di gestione fra i responsabili preposti ai settori dell'unità sanitaria locale, per la durata non superiore ad un quinquennio e possono essere riconfermati.

Alla cessazione dell'incarico di cui ai precedenti commi, i funzionari riassumono la direzione del settore di provenienza.

L'incarico, oltre al coordinamento, comporta il controllo e la verifica fra i piani e programmi di attività dell'unita sanitaria locale e la loro attuazione da parte dei diversi settori, uffici, servizi e presidi, nonché l'emanazione di atti e provvedimenti di rispettiva competenza.

I coordinatori svolgono le attività e funzioni di competenza distintamente per la responsabilità amministrativa e sanitaria e del settore socio-assistenziale e, collegialmente, per gli aspetti organizzativi, programmatori e di coordinamento delle altre strutture dell'unità sanitaria locale.

Dal coordinatore per la responsabilità sanitaria e socio-assistenziale dipendono i seguenti uffici:

a) l'ufficio epidemiologico;

b) l'ufficio studi e della programmazione.

Dal coordinatore per la responsabilità amministrativa, dipendono i seguenti uffici:

a) ufficio degli affari generali e legali;

b) ufficio del sistema informativo.

L'ufficio epidemiologico, l'ufficio studi e della programmazione e l'ufficio del sistema informativo operano in stretto collegamento tra loro.

I coordinatori partecipano, con voto consultivo, alle sedute del comitato di gestione.

Il coordinatore per la responsabilità amministrativa funge da segretario dell'assemblea generale e del comitato di gestione.

Art. 7.

Il coordinatore per la responsabilità amministrativa e il coordinatore per la responsabilità sanitaria e socio-assistenziale adottano singolarmente gli atti di esecuzione, di pertinenza, a contenuto vincolato, delle deliberazioni degli organi istituzionali dell'unità sanitaria locale, nonché quelli eventualmente, loro demandati ai sensi dell'art. 12, secondo comma, della legge regionale 23 giugno 1980, n. 14.

Gli stessi assumono, altresì, singolarmente, la responsabilità della predisposizione delle proposte e schemi di provvedimenti da adottarsi da parte degli organi di amministrazione suindicati.

Congiuntamente, riuniti in collegio, assumono la responsabilità della predisposizione per le proposte o schemi degli atti e provvedimenti di rilevanza generale dell'unità sanitaria locale, quali i bilanci, i regolamenti, le dotazioni organiche, i programmi e piani, nonché degli atti di convenzione per la disciplina dei rapporti con istituzioni e operatori privati.

Nell'esercizio delle funzioni collegiali, gli stessi si avvalgono del comitato tecnico consultivo, organo consultivo tecnico dell'unità sanitaria locale.

Art. 8.

I componenti dell'ufficio di direzione di cui all'art. 5 e il funzionario medico preposto all'ospedale unico riuniti in collegio formano il comitato tecnico consultivo dell'unità sanitaria locale.

Con deliberazione del comitato di gestione potrà prevedersi l'integrazione dell'organo predetto con altri funzionari responsabili di presidi, uffici e servizi dell'unità sanitaria locale, in relazione alla rilevanza di tali strutture ovvero in relazione a particolari esigenze funzionali.

Il comitato tecnico consultivo è presieduto a rotazione annuale da uno dei coordinatori dell'ufficio di direzione.

La riunione del comitato può essere richiesta da uno dei coordinatori non presidenti ovvero da un terzo dei membri del comitato.

Il comitato esprime pareri obbligatori, non vincolanti, e proposte nelle materie di competenza del collegio dei coordinatori e su ogni altra questione gli venga sottoposta dagli organi di amministrazione dell'unità sanitaria locale.

Alle sedute del comitato tecnico consultivo può partecipare il presidente del comitato di gestione o un suo delegato.

Art. 9.

I settori dell'unità sanitaria locale sono istituiti di regola avuto riguardo a ciascuna o a gruppi delle seguenti materie e ciò in relazione all'esigenza ed entità dei servizi e presidi dell'unità sanitaria locale, nonché all'entità degli interventi e prestazioni erogati:

a) materie proprie di settori con funzioni di servizio e coordinamento:

ecologia;

igiene pubblica e profilassi e medicina legale;

igiene e prevenzione della patologia di lavoro;

assistenza sanitaria di base, specialistica e ospedaliera;

attività farmaceutiche;

assistenza, profilassi e vigilanza veterinaria;

assistenza e tutela sociale nell'età adulta, servizio sociale e consultoriale della famiglia;

b) materie proprie di settori con funzioni di carattere gestionale:

amministrazione del personale;

gestione economico-finanziaria;

gestione dell'esercizio tecnico degli stabilimenti e degli edifici;

gestione del provveditorato;

c) materie proprie di settori con funzioni per aree obiettivo:

tutela sanitaria e sociale della maternità ed infanzia e dell'età evolutiva;

formazione e aggiornamento professionale.

L'assemblea generale stabilisce il numero e l'ambito di competenza dei settori che non potranno essere più di sei per unità sanitaria locale con meno di 100 mila abitanti e non più di otto per unità sanitaria locale con meno di 200 mila abitanti.

I settori sono articolati in uffici, secondo le esigenze e l'entità dell'attività svolta.

I settori fanno capo al coordinatore di direzione competente.

Art. 10.

A ciascun settore è preposto un funzionario di livello dirigenziale, il quale ha la direzione degli uffici relativi e coordina le attività dei presidi, servizi, dipartimenti e distretti dell'unità sanitaria locale nell'ambito della competenza per materia.

Egli è responsabile dell'attività complessiva del rispettivo settore; cura la predisposizione delle proposte dei provvedimenti di competenza degli organi di amministrazione ed, in genere, cura la parte istruttoria degli atti e provvedimenti predetti per il settore relativo; emana:

a) gli atti meramente esecutivi dei provvedimenti degli organi di amministrazione non riservati al presidente dell'unità sanitaria locale o al coordinatore, al quale il settore fa capo;

b) gli atti di conoscenza vincolati, quali trasmissioni, notificazioni, pubblicazioni, certificazioni e, secondo le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticazioni;

c) gli atti di accertamento tecnico;

d) gli atti propulsivi per l'adempimento di obblighi scaturenti da leggi o da atti amministrativi.

Art. 11.

Al fine di assicurare l'autonomia tecnico-organizzativa del settore e la partecipazione degli operatori socio-sanitari al funzionamento dell'unità sanitaria locale, ciascun settore dispone di un organo di consultazione tecnica, presieduto dal responsabile del settore e composto dai responsabili dei dipartimenti e dai rappresentanti degli operatori dei servizi e presidi operanti nelle materie di pertinenza del settore.

Il numero e le modalità di scelta di tali operatori sono determinati dal regolamento.

L'organo consultivo di settore si esprime in ordine alle proposte di piani, programmi e progetti-obiettivo del settore e verifica trimestralmente l'attuazione di quelli approvati e resi esecutivi.

Per determinati programmi e progetti-obiettivo può disporsi la riunione di più organi consultivi di settore.

Sezione III

STRUTTURE OPERATIVE DELL'UNITA' SANITARIA LOCALE

Art. 12.

I servizi ed i presidi dell'unità sanitaria locale sono organi tecnico-funzionali, costituiti da complessi unitari svolgenti un'attività o complesso di attività omogenee nell'ambito di competenza di uno o più settori.

Per il conseguimento di determinati obiettivi e per la attuazione di specifici progetti di intervento, i servizi e presidi possono essere aggregati sotto l'aspetto tecnico-funzionale in uno o più dipartimenti.

All'aggregazione di servizi e presidi in dipartimenti si provvede con il piano sanitario regionale.

L'organizzazione e l'aggregazione dei dipartimenti è definita dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale in conformità ai criteri indicati dal piano sanitario regionale e da quello dei servizi socio-assistenziali.

I servizi ed i presidi singoli o aggregati in dipartimenti sono coordinati dal corrispondente o corrispondenti settori funzionali per materia o gruppi di materie.

Art. 13.

Le unità sanitarie locali sono articolate in distretti, quali strutture per l'erogazione dei servizi sanitari e dei servizi socio-assistenziali e delle rispettive prestazioni di primo livello e di pronto intervento, con l'osservanza dei seguenti criteri:

1) ciascun distretto deve coincidere con uno o più comuni ovvero con una o più circoscrizioni, in cui il territorio del comune sia stato suddiviso ai sensi della legge 8 aprile 1976, n. 278;

2) ciascun distretto deve riguardare gruppi di popolazione, di regola, compresi tra 5.000 e 15.000 abitanti, nelle aree a popolazione sparsa, e tra 15.000 e 40.000 abitanti, nelle zone urbane;

3) ciascun distretto deve avere caratteristiche tali da garantire l'effettiva disponibilità delle prestazioni di primo livello e di pronto intervento, secondo quanto previsto dai piani regionali, relativi ai servizi;

4) ciascun distretto deve avere caratteristiche tali da assicurare la partecipazione della popolazione interessata alla gestione dei servizi.

Art. 14.

I servizi e le prestazioni fondamentali da erogarsi nel distretto o nelle aree poli-distrettuali sono, in particolare, i seguenti:

la tutela dell'igiene pubblica e dell'alimentazione;

la profilassi delle malattie infettive e la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;

gli accertamenti e le certificazioni di cui alla lettera *q*) dell'art. 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

il pronto soccorso ed il trasporto infermi;

la medicina preventiva e dell'età evolutiva;

l'assistenza medico-generica e pediatrica, ambulatoriale e domiciliare, con servizi di guardia permanente;

le attività consultoriali materno-infantili;

l'assistenza sociale e consultoriale alla famiglia;

le attività poliambulatoriali specialistiche;

la prevenzione delle tossicodipendenze;

l'igiene e la salute mentale;

la riabilitazione in sede ambulatoriale e domiciliare;

la distribuzione e informazione sui farmaci;

l'assistenza familiare e infermieristica a domicilio;

la promozione dei processi di socializzazione a favore delle persone più facilmente emarginabili;

l'assistenza economica in favore di individui e famiglie in stato di bisogno;

l'attività di informazione e indirizzo per la corretta utilizzazione dei servizi, l'educazione sanitaria;

la profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali;

il controllo e la vigilanza sull'igiene della produzione e dei prodotti finiti, sul commercio e sulla distribuzione degli alimenti di origine animale;

la polizia veterinaria;

la vigilanza sull'alimentazione e sui farmaci per la zootecnia;

l'ispezione e la vigilanza sugli allevamenti, sui macelli e sui mercati ittici;

l'assistenza zooiatrica e la vigilanza sull'assistenza stessa quando svolta da strutture od operatori privati;

la fecondazione artificiale e la vigilanza sulla stessa;

la raccolta dei dati ambientali e personali per il sistema informativo, anche ai fini della compilazione del libretto sanitario.

Il distretto esplica una funzione di filtro e di orientamento per la fruizione di altre prestazioni non erogate a livello di base.

Art. 15.

I servizi e le prestazioni da erogarsi in ambito distrettuale sono assicurati da operatori stabilmente presenti nell'ambito stesso, nonchè mediante la presenza con periodicità di operatori di altre strutture.

Svolgono stabilmente la loro attività nel distretto i seguenti operatori:

i medici di base, generici e pediatri;

i medici di guardia, festiva e notturna, generica e pediatrica;

il personale paramedico;

i tecnici dell'ambiente;

gli operatori sociali e domiciliari.

Svolgono la loro attività in uno o più distretti, i seguenti operatori:

i medici specialistici;

gli operatori dei centri di salute mentale;

il personale della medicina scolastica e sportiva;

i veterinari generici ed il personale tecnico del settore veterinario;

il personale odontoiatrico e odontotecnico;

gli operatori dei consultori familiari;

gli operatori della medicina del lavoro;

gli operatori ecologici e dell'igiene ambientale.

Svolgono, infine, la loro attività in più distretti, i seguenti operatori:

operatori dei servizi e presidi multizonali.

Gli operatori sanitari e sociali considerati dal presente articolo svolgono la loro attività, nell'ambito dell'organizzazione dell'unità sanitaria locale, con rapporto di dipendenza organica ovvero con rapporto convenzionato, rispettivamente ai sensi degli articoli 47 e 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

L'attività degli operatori predetti è organizzata a livello distrettuale, secondo criteri di collegialità e di interdisciplinarietà e deve tendere a garantire la unitarietà e globalità degli interventi sull'individuo e sull'ambiente.

Art. 16.

Il distretto fa capo al settore della medicina di base, specialistica ed ospedaliera.

Al distretto è preposto un funzionario medico dipendente dell'unità sanitaria locale.

Tale funzionario, quale responsabile del distretto, assicura sotto il profilo organizzativo il coordinamento degli operatori sanitari e sociali, operanti singolarmente o in équipes nel distretto.

Sotto l'aspetto funzionale gli operatori del distretto sono collegati con il settore o con i settori di competenza e con i servizi e presidi interessati.

Art. 17.

Ciascun distretto dispone di un ufficio, alle dipendenze del responsabile del distretto, per gli adempimenti amministrativi connessi all'attività degli operatori socio-sanitari e per garantire al cittadino il maggior decentramento delle procedure di certificazione, registrazione e di altri adempimenti; infine, quale supporto per le esigenze del sistema informativo.

Art. 18.

Tra le strutture dell'unità sanitaria locale di livello zonale, quelle aventi i requisiti minimi di cui all'art. 19, primo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, costituiscono gli stabilimenti ospedalieri.

Il complesso degli stabilimenti ospedalieri, presenti sul territorio dell'unità sanitaria locale, costituisce un ospedale unico, ai fini della coordinata organizzazione e gestione dei servizi e presidi dell'unità sanitaria locale e dell'erogazione delle relative prestazioni.

All'organizzazione del complesso degli stabilimenti dell'ospedale unico ed alla localizzazione dei relativi servizi e presidi, si provvede con il piano sanitario regionale, tenendo conto della connessione prevista dal piano stesso per le singole specialità.

Lo stesso piano indica, altresì, le eventuali temporanee esigenze di integrazione all'assistenza ospedaliera pubblica mediante il ricorso a convenzioni con case di cura private.

Dopo la costituzione delle unità sanitarie locali e fino all'entrata in vigore del primo piano sanitario regionale, la organizzazione degli ospedali in divisioni, sezioni e servizi speciali di diagnosi e cura rimane disciplinata dalle norme della legge 12 febbraio 1968, n. 132, salvo quanto disposto al successivo articolo.

Art. 19.

All'ospedale unico dell'unità sanitario locale è preposto un funzionario medico di livello dirigenziale, appartenente ai servizi igienico-organizzativi, il quale assume le funzioni proprie del sovraintendente sanitario, di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, e relative norme delegate.

In particolare. lo stesso trasmette gli obiettivi prefissati dagli organi di amministrazione dell'unità sanitaria locale verso gli stabilimenti ospedalieri e relativi servizi e trasmette agli stessi organi, per il tramite dei settori, le esigenze di ogni singolo stabilimento; svolge compiti d'indirizzo e coordinamento nei riguardi dei reparti di degenza; svolge compiti organizzativi e di vigilanza sui servizi di diagnosi e cura; ha la responsabilità degli uffici che ad esso fanno capo.

A ciascun stabilimento ospedaliero è preposto un funzionario medico di livello dirigenziale, appartenente ai servizi igienico-organizzativi o, in mancanza, ai servizi di diagnosi e cura, il quale assume le funzioni proprie del direttore sanitario, di cui alla legge 12 febbraio 1968, n. 132, e relative norme delegate.

Dell'esercizio delle proprie funzioni il funzionario medico preposto allo stabilimento risponde al funzionario medico preposto all'ospedale unico, il quale ultimo risponde al settore della medicina di base, specialistica ed ospedaliera.

Art. 20.

Ad ogni stabilimento ospedaliero è preposto un funzionario appartenente ai servizi amministrativi, il quale esercita le funzioni di cui agli articoli 48 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, eccezion fatta per quelle di competenza degli uffici e strutture, di cui al presente titolo I, sezione II, della presente legge.

In particolare, lo stesso, avvalendosi di uffici commisurati ai rispettivi compiti, provvede alle esigenze: di ordine alberghiero; tecnico manutentive; di conservazione ed efficienza dei beni patrimoniali; dei servizi generali e di pulizia; del controllo delle presenze del personale; nonchè all'amministrazione dell'economato ed alla tenuta degli inventari di cui rispettivamente alle lettere *d*) ed *e*), ultima parte, dell'art. 49 del citato decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.

I compiti le mansioni svolte dal predetto funzionario per l'esercizio ospedaliero devono essere coordinate sotto l'aspetto organizzativo con quelle del funzionario medico di cui al precedente art. 19.

Sotto l'aspetto funzionale il predetto soggetto risponde al settore o ai settori aventi funzioni gestionali.

Art. 21.

Presso ogni stabilimento ospedaliero è costituito e funziona il consiglio sanitario secondo le norme contenute nella legge 27 febbraio 1968, n. 132, e relative norme delegate.

Nelle unità sanitarie locali con più stabilimenti ospedalieri i consigli sanitari dei medesimi formano il consiglio generale sanitario ospedaliero, quale organo di consultazione tecnica.

Il consiglio generale sanitario ospedaliero è presieduto dal funzionario medico di cui al primo comma dell'art. 19 ed è convocato dal medesimo, anche su istanza di uno dei consigli sanitari degli stabilimenti ospedalieri della zona.

Il consiglio generale sanitario esprime parere sulle questioni di carattere generale riguardanti più stabilimenti ospedalieri, nonchè l'acquisto di attrezzature scientifiche che rivestono particolare importanza sotto il profilo diagnostico-terapeutico per i servizi e reparti ospedalieri.

Art. 22.

I presidi o servizi multizonali sono entità tecnico-funzionali che, per le finalità specifiche perseguite e per le caratteristiche tecniche e specialistiche, svolgono attività prevalentemente rivolte a territori la cui estensione includa più di una unità sanitaria locale.

All'individuazione di tali presidi e servizi si provvede con il piano sanitario regionale.

Qualora un presidio o servizio multizonale sia costituito da strutture ospedaliere, lo stesso continua a far parte, ai fini organizzativi ed amministrativi, dell'ospedale unico dell'unità sanitaria locale di appartenenza.

Ogni presidio e servizio multizonale extra-ospedaliero è organizzativamente diretto da un funzionario responsabile di livello dirigenziale.

I presidi e servizi multizonali rispondono funzionalmente al settore o settori di competenza dell'unità sanitaria locale di appartenenza e sono funzionalmente, altresì, collegati con gli altri presidi e servizi della stessa unità sanitaria locale.

Per il funzionamento del presidio e servizio multizonale nei confronti delle unità sanitarie locali interessate si provvederà mediante stipula d'apposito disciplinare assunto dagli organi di amministrazione delle stesse.

Art. 23.

In conformità al piano sanitario regionale e al piano regionale dei servizi socio-assistenziali, la giunta regionale promuove intese fra i comitati di gestione delle unità sanitarie locali che gestiscono presidi e servizi multizonali e i comitati di gestione delle altre unità sanitarie locali interessate, e ciò al fine di assicurare; il collegamento funzionale ed il coordinamento dei presidi e servizi, attraverso stabili forme di collaborazione e costanti scambi di informazioni fra il personale in esse operante, il quale in tale ipotesi può prestare parte del suo servizio nell'ambito dei presidi e servizi di unità sanitarie locali diverse da quella di appartenenza; procedure tipizzate di consulenza stabile da parte degli operatori dei servizi e presidi multizonali a favore dei presidi e servizi delle zone interessate.

I programmi e gli atti più rilevanti dell'unità sanitaria locale, riguardanti l'attività dei presidi e servizi multizonali, indicati dal piano regionale sanitario o da quello dei servizi socio-assistenziali, una volta adottati, sono comunicati alla giunta regionale per eventuali osservazioni.

Art. 24.

I sindaci dei comuni, nell'esercizio delle funzioni che loro competono quali autorità sanitarie locali, ai sensi dell'art. 13, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, si avvalgono direttamente delle unità operative dell'unità sanitaria locale secondo le competenze a ciascuna attribuite, in base alle intese di carattere generale che saranno adottate dai comitati di gestione o anche in mancanza di queste nel caso di necessità ed urgenza. Dei provvedimenti adottati essi informano il presidente del comitato di gestione.

Le unità operative dell'unità sanitaria locale, competenti per materia, formulano, altresì, direttamente ai sindaci le proposte previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei provvedimenti di loro competenza quali autorità sanitarie locali

Art. 25.

Fino alla riforma dell'ordinamento universitario e delle facoltà di medicina saranno posti a disposizione della facoltà di medicina per esigenze di ricerca e di insegnamento i servizi e i presidi, nonché le altre strutture dell'unità sanitaria locale che saranno individuati nelle apposite convenzioni tra la Regione e l'università ai sensi dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Nelle medesime convenzioni saranno altresì indicati:

l'apporto delle unità sanitarie locali ai compiti didattici e di ricerca dell'università:

l'apporto della facoltà di medicina alla realizzazione degli obiettivi della programmazione sanitaria regionale nel settore dell'assistenza sanitaria.

Le convenzioni, una volta definite, fanno parte del piano sanitario regionale.

Sezione IV

Gestione del personale dell'unità sanitaria locale

Art. 26.

Nei limiti della dotazione organica del personale, determinata in via generale e nel complesso per livelli e qualifiche dell'assemblea generale, il comitato di gestione stabilisce ed adegua periodicamente i contingenti numerici delle qualifiche o gruppi di qualifiche del personale dei servizi, presidi ed uffici, facenti capo a ciascun settore.

L'assegnazione del personale a ciascun servizio, presidio e ufficio è effettuata dal comitato di gestione o dai responsabili del settore, secondo le apposite norme regolamentari.

I responsabili dei servizi, dei presidi e degli uffici assegnano il personale al posto di lavoro.

La gestione del personale sotto il profilo funzionale, disciplinare e retributivo è demandato al comitato di gestione.

Art. 27.

I responsabili dei servizi, presidi, settori e uffici provvedono, nell'ambito della organizzazione interna, ad assegnare a singoli collaboratori o a gruppi di essi gli specifici compiti, in relazione alle attribuzioni del singolo servizio, presidio, settore o ufficio.

L'attribuzione dei compiti ai singoli collaboratori deve garantire l'arricchimento professionale e favorire la interscambiabilità fra le posizioni di lavoro assegnate ad una stessa qualifica funzionale, evitando la parcellazione del lavoro.

Nell'ambito del livello della qualifica funzionale rivestita e delle attribuzioni assegnate, il personale è direttamente responsabile del risultato del lavoro e, in particolare, delle istruzioni impartite, dell'attività di controllo direttamente svolta, del rispetto delle prescrizioni ricevute e delle norme, procedure e prassi definite, nonchè delle omissioni o ritardi in attività cui e tenuto.

Allo scopo di verificare il puntuale e corretto conseguimento degli obiettivi fissati al settore, servizio, presidio e ufficio, l'esercizio dell'attività di competenza del singolo e/o gruppo di personale è assoggettabile, anche in fase istruttoria, a verifiche e controlli da parte dei rispettivi responsabili per accertare i comportamenti riconducibili a prestazioni lavorative insufficienti.

Salvo si tratti di attività configurabile quale illecito penalmente perseguibile, il personale è esonerato dalla responsabilità di cui al presente articolo, nei casi in cui abbia fatto constare per iscritto il proprio motivato dissenso, ovvero possa dimostrare di aver concorso alla formazione dell'atto a seguito di ordine scritto.

Art. 28.

I beni mobili ed immobili nonché le attrezzature degli enti ed istituti di cui all'art. 66, primo comma, lettere *a*) e *b*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono trasferiti al patrimonio del comune in cui sono collocati, con vincolo di destinazione alla competente unità sanitaria locale.

A tal scopo gli enti ed istituti di cui al comma precedente, d'intesa con i comuni destinatari, nonché i comuni, nel caso previsto dall'art. 66, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dovranno provvedere entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ad una ricognizione straordinaria delle componenti del proprio patrimonio destinate totalmente o prevalentemente ai servizi igienico-sanitari.

Detta ricognizione straordinaria verrà effettuata in conformità alla normativa vigente presso ciascun ente ed istituto e le relative risultanze, analitiche e sintetiche, formeranno oggetto di apposita deliberazione.

Ai fini dell'emissione del decreto di cui all'art. 24 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 14, o di successivo apposito decreto integrativo del precedente, le risultanze della ricognizione di cui al secondo comma, vengono comunicate alla giunta regionale nonché al comune interessato che, entro il termine perentorio di giorni trenta, provvede a formulare eventuali osservazioni.

Sono, altresì, trasferiti ai comuni competenti per territorio i rapporti giuridici relativi alle attività di assistenza sanitaria attribuite alle unità sanitarie locali.

Il regolamento dei rapporti patrimoniali attivi e passivi relativi ai beni trasferiti, nonché dei rapporti giuridici di cui al comma precedente è curato, ove necessario, da apposito commissario nominato dal presidente della giunta regionale.

Lo svincolo di destinazione dei beni di cui ai commi primo e secondo e all'art. 65, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il reimpiego e il reinvestimento dei capitali ricavati dalla loro alienazione o trasformazione in opere di realizzazione e di ammodernamento dei presidi sanitari, nonché la tutela dei beni culturali eventualmente ad essi connessi, sono deliberati dal consiglio del comune cui i beni sono stati trasferiti, su proposta dell'assemblea generale dell'unità sanitaria locale e previa autorizzazione della giunta regionale.

Le iniziative di cui al comma precedente possono essere assunte direttamente dal comune interessato con deliberazione del consiglio, previo assenso dell'unità sanitaria locale e con l'autorizzazione della giunta regionale.

Art. 29.

Con separata legge regionale si provvederà ad emanare norme per l'attribuzione ai comuni e per il loro esercizio da parte delle unità sanitarie locali, di funzioni in materia di igiene e sanità ed, in particolare, di quelle esercitate, ai sensi delle vigenti leggi, dagli uffici dei medici provinciali e dei veterinari provinciali, salvo quelle, eventualmente, da riservarsi alla Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla o di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 23 giugno 1980

COMELLI

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1980, n. **16**.

Organizzazione e gestione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 66 *del* 23 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1975, n. 745, partecipa, insieme con la regione Veneto e con le province autonome di Trento e Bolzano, alla organizzazione e gestione dell'istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie di Padova secondo le norme dell'accordo allegato alla presente legge, che fa parte integrante della stessa; eventuali modificazioni dell'accordo dovranno essere recepite con legge regionale.

L'accordo allegato alla presente legge diviene operante con l'entrata in vigore delle relative leggi di recepimento della regione Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Le modificazioni della presente legge potranno essere apportate esclusivamente previo accordo con gli enti di cui al comma precedente.

Art. 2

La giunta regionale, su proposta dell'assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana, è autorizzata ad esprimere i pareri, ad avanzare le richieste ed assumere i provvedimenti rientranti nella competenza della Regione in forza dell'unito accordo.

Art. 3.

L'amministrazione regionale concorre al finanziamento dell'istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie secondo le disposizioni recate dall'art. 16 dell'unito accordo, mediante l'assegnazione di importi deliberati dalla giunta regionale tenendo conto dei finanziamenti annualmente assegnati dallo Stato alla Regione per tale scopo e definiti, per l'ammontare, sulla base del bilancio di previsione dell'istituto.

Art. 4.

L'amministrazione regionale provvede alla copertura del disavanzo del bilancio dell'istituto derivante dalle gestioni 1977, 1978 e 1979, ai sensi dell'art. 19 dell'unito accordo.

Art. 5.

Per le finalità previste dal precedente art. 3 è autorizzata, per gli esercizi dal 1980 al 1982, la spesa complessiva di lire 500 milioni, di cui lire 150 milioni per l'esercizio 1980.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 viene istituito al titolo I - sezione V - rubrica n. 5 - categoria IV - il cap. 2310 con la denominazione: « Contributo per l'attività dell'istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie » e con lo stanziamento complessivo di lire 500 milioni per gli esercizi dal 1980 al 1982, di cui lire 150 milioni per l'esercizio 1980.

Al predetto onere si fa fronte come segue:

per lire 150 milioni relativi all'esercizio 1980, mediante storno di pari importo dal cap. 6852 del precitato stato di previsione, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1979 e trasferita ai sensi dell'art. 6, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12;

per i restanti 350 milioni, mediante storno di pari importo dal cap. 1953 « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine » del più volte citato stato di previsione.

Ai sensi degli articoli 2, primo comma, e 8, secondo e sesto comma, della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, lo stanziamento del precitato cap. 2310 viene riportato nell'elenco n. 1 allegato al piano finanziario per gli esercizi 1980-82 ed al bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

Art. 6.

Per le finalità di cui al precedente art. 4 è autorizzata la spesa di lire 274 milioni per l'esercizio 1980.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1980-82 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 viene istituito al titolo I - sezione V - rubrica n. 5 - cate-

goria IV - il cap. 2311, con la denominazione: « Contributo straordinario all'istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie per la copertura del disavanzo di bilancio degli esercizi 1977, 1978 e 1979 » e con lo stanziamento di lire 274 milioni per l'esercizio 1980.

Al predetto onere di lire 274 milioni si fa fronte, per lire 250 milioni, mediante storno di pari importo dal cap. 6901 del precitato stato di previsione, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1979 e trasferita ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, e, per le restanti lire 24 milioni, mediante storno di pari importo dal cap. 6851 del più volte citato stato di previsione, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1979 e trasferita ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 23 giugno 1980

COMELLI

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1980, n. **17**.

Norme per la revisione prezzi degli appalti delle opere finanziate con i contributi della C.E.E. ai sensi del regolamento (CEE) n. 1505/76 del 21 giugno 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 66 *del* 23 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla revisione dei prezzi contrattuali degli appalti delle opere intraprese con i contributi della Comunità economica europea, ai sensi del regolamento n. 1505/76 del 21 giugno 1976 e dello Stato italiano, ai sensi della legge 19 agosto 1976, n. 591 e della Regione, ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3, si applicano le norme vigenti per gli appalti delle opere pubbliche.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 23 giugno 1980

COMELLI

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1980, n. **18**.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 13 aprile 1978, n. 24, recante: « Norme per lo snellimento delle procedure, la programmazione, l'acceleramento della spesa e la delega di funzioni in materia di lavori pubblici ed urbanistici ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 66 *del* 23 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 3, capo secondo, della legge regionale 13 aprile 1978, n. 24, viene così integrato:

« *e*) progetti generali di impianti per il prelievo e la distribuzione del gas naturale ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 9, capo terzo, della legge regionale 13 aprile 1978, n. 24, viene così modificato:

« La deliberazione deve, tra l'altro, attestare espressamente la corrispondenza del progetto esecutivo al progetto generale ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 23 giugno 1980

COMELLI

(7862)

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100803060)